

***LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SU DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO
DI ANIMALI ESOTICI***

Il Manuale è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sugli Animali Esotici, coordinato dal Settore “Prevenzione e Veterinaria” della Regione Piemonte composto da:

- Gandolfo Barbarino REGIONE PIEMONTE gandolfo.barbarino@regione.piemonte.it
- Pierluigi Acutis IZSTO - CRANES pierluigi.acutis@izsto.it
- Valerio Cappello CFS – CITES Torino v.cappello@corpoforestale.it
- Cesare Pierbattisti Med Vet LP cesare.pierba@tiscali.it
- Gabriella Vaschetti Med Vet ASLCN1 gabriella.vaschetti@aslc1.it

Indice

CAPITOLO 1. PARTE GENERALE	5
CAPITOLO 2: PARTE SISTEMATICA	7
MODULISTICA	18
ALLEGATO 1 – RECAPITI UTILI	20
ALLEGATO 1.1. RECAPITI COMMISSIONE REGIONALE ANIMALE ESOTICI.	20
ALLEGATO 1.2. RECAPITI UFFICI CITES DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN PIEMONTE.	20
ALLEGATO 1.3. RECAPITI CENTRO REFERENZA REGIONALE ANIMALI ESOTICI (C.R.AN.ES.)	20
ALLEGATO 1.3. ELENCO SERVIZI VETERINARI DELL'ASL IN PIEMONTE.	21
ALLEGATO 1.4. ELENCO RECAPITI PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE.	22
ALLEGATO 2 – ELENCHI SPECIE	24
ALLEGATO 2.1 – ELENCO SPECIE UCCELLI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.	25
ALLEGATO 2.2 – ELENCO SPECIE RETTILI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.	26
ALLEGATO 2.3 – ELENCO SPECIE MAMMIFERI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.	27
ALLEGATO 3 – MODULISTICA PER AUTORIZZAZIONI	28
ALLEGATO 3.1 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	29
ALLEGATO 3.2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI ESOTICI (ALLEVAMENTO NON A SCOPO COMMERCIALE), LR 6/2010	30
ALLEGATO 3.3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO E AL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	31
ALLEGATO 3.4 - VERBALE ASL DI VIGILANZA PER DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, L.R. 6/2010	32
ALLEGATO 3.5 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAL SINDACO PER DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	39
ALLEGATO 4 – MODULISTICA PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI	40
ALLEGATO 4.1 - REGISTRO DI CARICO-SCARICO PER ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	41
ALLEGATO 4.2 – MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE O DECESSO DI ANIMALI ESOTICI.	45
ALLEGATO 5 – MODULISTICA PER ADEMPIMENTI CITES	46
ALLEGATO 5.1: MODULO PER LA DENUNCIA DI SPECIE IN ALLEGATO A DELLA CITES.	47
ALLEGATO 5.2: MODELLO PER DENUNCIA DI NASCITA IN CATTIVITÀ DI SPECIE IN ALLEGATO A DELLA CITES.	48
ALLEGATO 5.3 - MODELLO PER DENUNCIA DI DECESSO PER ESEMPLARI SELVATICI O COMUNQUE PRIVI DI DOCUMENTAZIONE AI FINI CITES, INCLUSI NELL'ALLEGATO A DELLA CITES.	51

ALLEGATO 5.4 - MODELLO PER DENUNCIA DI NASCITA IN CATTIVITÀ DI SPECIE IN ALLEGATO B DELLA CITES.	52
ALLEGATO 5.5 - MODELLO PER DICHIARAZIONE DI VENDITA O CESSIONE AI FINI CITES.	54
ALLEGATO 5.6: MODELLO PER LA RICHIESTA DEI REGISTRI CITES.	55
<u>ALLEGATO 6 – NORMATIVA</u>	56
ALLEGATO 6.1: ELENCO NORMATIVA	56
ALLEGATO 6.2: SPECIE ESENTI DAGLI OBBLIGHI CITES	60
ALLEGATO 6.3: ELENCO ANIMALI PERICOLOSI.	61
ALLEGATO 6.4: LEGGE REGIONALE 6/2010	63
ALLEGATO 6.5: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LR 6/2010	69

Capitolo 1. Parte generale

La normativa inerente il commercio degli animali esotici ha registrato, nell'ultimo decennio, un notevole incremento con l'emanazione di nuovi provvedimenti a livello sia comunitario sia nazionale, volti a proteggere le specie selvatiche e, in particolare, quelle a rischio di estinzione.

A partire dal Reg. CE 338/97, che recepiva la Convenzione di Washington (1973) in materia di commercio delle specie selvatiche minacciate di estinzione (C.I.T.E.S. Convention on International Trade of Endangered Species), sono entrati in vigore altri regolamenti, integrati da provvedimenti nazionali.

A questo quadro normativo di riferimento, si sono aggiunte norme di derivazione regionale (leggi regionali) inerenti la materia.

In Piemonte la Legge Regionale n° 6 del 18 febbraio 2010, con il relativo regolamento di attuazione DPGR n° 11/R del 28/11/12, detta infatti le norme per la detenzione, l'allevamento e il commercio di specie esotiche.

L'obiettivo principale del presente manuale operativo è quello di fornire, agli operatori privati e pubblici, utili indicazioni per la corretta applicazione delle norme di settore, riassumendo i principali adempimenti previsti per la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, cercando così di integrare l'applicazione sia della normativa CITES sia di quella regionale.

Il manuale prevede una parte generale che rimanda, per gli approfondimenti, a specifici paragrafi di dettaglio, riportati nelle sezioni tematiche.

1. Albero delle decisioni (riferito al Capitolo 2).

Hai identificato la specie?

vai al punto 1

Una volta identificata la specie, è necessario porsi sempre le due successive domande, senza esclusione!

La specie è in CITES?

vai al punto 2

sì

no

Quali sono gli adempimenti per le specie in CITES?

Non è necessario assolvere ad alcun tipo di adempimento CITES.

vai al punto 2.c

È inclusa nell'elenco delle specie pericolose?

vai al punto 3

sì

no

Competenza della Prefettura

vai al punto 3.a

È una specie esotica?

vai al punto 4

sì

no

Rientra nella LR 6/2010?

vai al punto 5

sì

no

Quali sono gli adempimenti cui assolvere?

vai al punto 5.c

È sufficiente essere in regola con la CITES

È una specie selvatica

Se si tratta di una specie cacciabile o di fringillidi/ploceidi/emberizidi (L.157/92) è competenza della Provincia – Servizio Tutela Fauna e Flora, che rilascia apposita autorizzazione. Altrimenti, è sufficiente essere in regola con la CITES.

Capitolo 2: Parte sistematica

1. Come si identifica una specie?

- Consultare il sito regionale, elaborato in collaborazione con il CRANES (Centro di Referenza Regionale per gli Animali Esotici): www.izsto.it / Centri di Eccellenza / CRANES.
- Consultare i manuali di riconoscimento (es. presso Musei di Scienze Naturali).
- Richiedere informazioni, inviando un'immagine digitale della specie, alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale (consultare i rispettivi recapiti - cfr. **MODULISTICA**).

2. La specie è in CITES?

a. Cos'è la CITES?

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. L'Unione Europea ha recepito la Convenzione attraverso l'emanazione del Reg.(CE) 338/97, cui hanno fatto seguito molti regolamenti di attuazione e di aggiornamento. Il regolamento e tutti quelli successivi ripropongono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla Convenzione, suddividendo le specie da proteggere negli Allegati A, B, C, e D (corrispondenti alle Appendici della Convenzione), a seconda del rispettivo status di conservazione (molto raro, raro, comune, etc.) e, quindi, delle restrizioni commerciali cui devono essere sottoposte (necessità di particolari certificazioni, obbligo di marcature, etc.)

Generalmente ogni due anni viene emanato un nuovo regolamento comunitario di aggiornamento del Reg. CE 338/97 (attualmente: **Reg. UE 750/2013 del 29/07/2013**), per cui è necessario consultare il sito www.izsto.it / Centri di Eccellenza / CRANES per verificare il corretto posizionamento della specie interessata nei diversi allegati CITES.

b. La specie è in CITES?

- Consultare l'ultimo aggiornamento del Reg. CE 338/97 (attualmente: **Reg. UE 750/2013 del 29/07/2013**) oppure il sito www.cites.org/eng/resources/species.html.
- Consultare l'elenco delle specie sul sito: www.izsto.it / Centri di Eccellenza / CRANES.
- Richiedere informazioni al Corpo Forestale dello Stato oppure alla Commissione Regionale Animali Esotici (cfr. recapiti alla sezione **MODULISTICA**).

c. Quali sono gli adempimenti cui assolvere per le specie in CITES?

Il Reg. CE 338/97 e s.m.i. (attualmente: **Reg. UE 750/2013 del 29/07/2013**) suddivide le specie da proteggere in 4 Allegati (A, B, C, e D) in considerazione del minore o maggiore grado di minaccia e pressione antropica sulla specie e dei conseguenti diversi livelli di tutela.

c.1. Adempimenti da rispettare per specie incluse in ALLEGATO A della CITES

c.1.1. DETENZIONE

- Non occorre presentare denuncia di detenzione al Corpo Forestale dello Stato, se le specie sono già inserite nell'Allegato A all'atto dell'acquisizione. Invece, in caso di specie di Allegato B transitate all'Allegato A, a seguito della revisione triennale delle liste CITES, occorre presentare denuncia di detenzione entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi elenchi (Legge 150/92 art. 5). Il modulo per la denuncia deve essere richiesto al CFS (cfr. **MODULISTICA**).

Es: Con l'entrata in vigore del Reg. CE 318/2008, l'Amazzone testa gialla e l'Amazzone corona (o nuca) gialla (Amazona oratrix e A. auropalliata) sono transitate dall'Allegato B (quindi non sottoposte a particolari obblighi circa la detenzione) all'Allegato A (quindi sottoposte a obblighi di detenzione: obbligo di marcatura, etc.); coloro che, quindi, si sono trovati a detenere queste specie, nel corso del 2008 hanno dovuto presentare obbligatoriamente denuncia di detenzione al CFS.

- Per la regolare detenzione di specie incluse nell'Allegato A, all'atto dell'acquisizione (acquisto, scambio, donazione, etc.), l'utente deve obbligatoriamente richiedere al cedente:

- **certificazioni ai fini CITES** ai sensi del Reg.(CE) 338/97 art. 8 C.3 e della Legge 150/92 e s.m.i.;
- **marcatura** corrispondente a quanto riportato sul certificato. Le marcature ammesse (Reg. CE 865/2006, art. 66 – cfr. **MODULISTICA**) sono di due tipi:
 - per gli uccelli: anello chiuso inamovibile. Solo in caso di certificati risalenti a date precedenti al 2006, è possibile che per gli uccelli sia ammesso anche l'utilizzo del microchip. In ogni caso è fondamentale che l'animale rechi il tipo di marcatura indicato sul certificato CITES.
 - per i mammiferi e i rettili: microchip.
NB: anche per le tartarughe è subentrato l'obbligo di marcatura mediante nanomicrochip dal 1° gennaio 2012 (cfr. Circolare interministeriale protocollo PNM 25893, datata 14 dicembre 2011, a cura dell'Attività di Gestione C.I.T.E.S.).

In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia (ovvero non di detenzione di esemplari a fini personali e amatoriali, ovvero non per quei soggetti che non verranno mai ceduti ad altri), l'utente deve fare domanda, all'Ufficio CITES del CFS di competenza, del **Registro CITES** di specie incluse nell'Allegato A, ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002 (cfr. **MODULISTICA**).

c.1.2. RIPRODUZIONE

- L'utente, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentare **denuncia di nascita** in cattività (ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 150/92) all'Ufficio CITES del CFS di competenza (cfr. **MODULISTICA**);
- L'utente deve provvedere obbligatoriamente alla **marcatura** dei soggetti. Le marcature ammesse (Reg. CE 865/2006 art. 66 – cfr. **MODULISTICA**) sono di due tipi:
 - per gli uccelli: anello chiuso inamovibile. Solo in caso di certificati risalenti a date precedenti al 2006, è possibile che per gli uccelli sia ammesso anche l'utilizzo del microchip. In ogni caso è sufficiente che l'animale rechi il tipo di marcatura indicato sul certificato CITES.
 - per i mammiferi ed i rettili: microchip.
- All'atto della nascita e della marcatura, l'utente deve provvedere ad **aggiornare il Registro CITES**, se in possesso (non esiste l'obbligo del registro CITES per gli esemplari detenuti a scopo esclusivamente personale, ovvero non è obbligatorio per quei soggetti che non verranno mai ceduti ad altri), **entro 30 giorni** (art. 4 del DM 8 gennaio 2002, così come modificato dall'art. 1 DM 31 ottobre 2005).

c.1.3. CESSIONE

- In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia, l'utente deve fare domanda, all'Ufficio CITES del CFS di competenza, del **Registro CITES** di specie vive incluse nell'Allegato A, ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002. Non esiste l'obbligo del registro CITES per gli esemplari detenuti a scopo esclusivamente personale, ove non verrà mai effettuata alcuna attività di vendita, scambio o cessione, anche a titolo gratuito e saltuaria.
NB: Nel caso di specie ricomprese nell'Allegato X del Reg. CE 865/2006 (ex Allegato VIII del Reg. CE 1808/2001) – cfr. **MODULISTICA**, esemplari dotati di anello chiuso inamovibile non sono soggetti agli obblighi CITES (ovvero se in possesso di anello chiuso inamovibile, non sono necessari certificati CITES comprovanti la provenienza, non devono essere denunciati e non devono essere indicati sul registro CITES; se questi medesimi esemplari sono invece privi di marcatura individuale, allora si applica la medesima normativa prevista per le altre specie di Allegato A).
- L'utente, nel caso di **commercio** (ovvero: vendita, esposizione in pubblico a fini di lucro, scambio, anche il baratto dell'esemplare per altri esemplari o per materiali, es. mangime), ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 338/97, deve presentare **richiesta di certificazione CITES** all'Ufficio CITES del CFS di competenza, che a sua volta, nei casi previsti dal Reg. CE 338/97 (es. nascita in cattività prevista dall'art. 8 C. 3 Lett. D del Reg. CE 338/97), la inoltra al Ministero dell'Ambiente. In caso di donazione, attualmente il CFS richiede, se l'esemplare non è già certificato o se dotato di certificato con indirizzo di detenzione, che venga richiesto un nuovo certificato CITES per la sede di destinazione. Il Ministero dell'Ambiente, in caso di richiesta di certificazione per nascita in cattività, può richiedere analisi genetiche per comprovare i rapporti di parentela tra la coppia riproduttrice e i soggetti allevati: viene attivata la Commissione Ministeriale CITES che interviene in loco, congiuntamente al CFS, per effettuare prelievi biologici (sangue e/o penne).

- L'utente, pervenuto il **certificato CITES** dall'Ufficio CITES di competenza, può cedere il/gli esemplare/i, fornendo al nuovo proprietario il certificato CITES originale.
- L'utente **aggiorna il Registro CITES** di carico/scarico, se in possesso, **entro 30 giorni** (art. 4 del DM 8 gennaio 2002, così come modificato dall'art. 1 DM 31 ottobre 2005).

c.1.4. DECESSO

- Solo nel caso in cui l'esemplare sia selvatico, ovvero non esista documentazione comprovante la nascita in cattività, l'utente deve presentare immediata denuncia di decesso (ai sensi dell'art. 5 punto 2 della Legge 150/92) all'Ufficio CITES del CFS di competenza (cfr. **MODULISTICA**).
Se invece l'esemplare è in regola ai fini CITES, allora non è necessario presentare denuncia di decesso.
- L'utente deve **aggiornare il registro CITES** di carico/scarico, se in possesso, **entro 30 giorni** (art. 4 del DM 8 gennaio 2002, così come modificato dall'art. 1 DM 31 ottobre 2005) dal decesso, indicando la destinazione della carcassa. Non esiste obbligo di conservare l'esemplare morto per successivi controlli, né di conservare eventuali marcature.
- L'utente deve provvedere allo **smaltimento della carcassa** secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente. In linea generale, per quanto attiene lo smaltimento delle carcasse, è opportuno che per la "detenzione" di animali esotici siano applicati i provvedimenti previsti per gli animali da compagnia (ovvero interrimento), mentre per l'"allevamento" e il "commercio" quelli previsti dal Reg. CE 1069/2009 (gli animali possono essere conservati in congelatore e quindi devono essere smaltiti attraverso apposita ditta autorizzata).
- Nel caso in cui l'utente decida di utilizzare l'animale a fini di imbalsamazione o altri utilizzi:
 - se per scopi personali, deve provvedere a ricaricare l'esemplare sul registro CITES, se in possesso, indicandolo come "esemplare morto";
 - se per scopi commerciali (vendita, scambio, esposizione a fini di lucro, etc.), deve essere richiesto il certificato CITES al CFS di competenza su cui dev'essere indicato il nuovo stato dell'esemplare (imbalsamato, trofeo, etc.).

c.1.5. RITROVAMENTO

In caso di ritrovamento di esemplari in natura:

- se sono mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica (solo in caso di difficoltà dell'esemplare o in situazione di pericolo) occorre fare riferimento ai Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) – cfr. **MODULISTICA** - o al Sindaco del Comune di ritrovamento dell'animale o di residenza del ritrovatore o alle Province competenti per territorio – Servizi Tutela Fauna e Flora (ai sensi della Legge 157/92);
- se appartengono alla fauna esotica o a specie non ricomprese nell'ambito di applicazione della Legge 157/92, occorre fare riferimento al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

d.1. Quali sono gli adempimenti per una specie inclusa in ALLEGATO B della CITES?

d.1.1. DETENZIONE

- Non occorre presentare denuncia di detenzione al Corpo Forestale dello Stato.
- Per la regolare detenzione di specie incluse nell' Allegato B occorre che, all'atto dell'acquisizione, l'utente richieda obbligatoriamente al cedente:
 - la **documentazione comprovante l'acquisizione legale dell'esemplare** (es: copia del certificato CITES o dichiarazione ai fini CITES riportante numero, paese e data del certificato CITES di importazione, o prova di nascita in cattività quale, la copia della denuncia di nascita o autodichiarazione – cfr. **MODULISTICA**).
 - La marcatatura dell'esemplare, attualmente, non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata perché diventa elemento comprovante la nascita in cattività (se la marcatatura è conforme al Reg. CE 865/2006, art. 66), soprattutto nel momento in cui l'animale venga ceduto ad altri.
- In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia (ovvero non in caso di detenzione di esemplari a fini personali e amatoriali, ovvero non di animali che non verranno mai ceduti ad altri), l'utente deve fare domanda, all'Ufficio CITES del CFS di competenza, del **Registro CITES** di specie incluse nell' Allegato B, ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002 (cfr. **MODULISTICA**).

d.1.2. RIPRODUZIONE

- L'utente, **entro 10 giorni dalla nascita**, deve presentare **denuncia di nascita** in cattività (ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 150/92) all'Ufficio CITES del CFS di competenza (cfr. **MODULISTICA**);
- L'utente può provvedere alla marcatatura dei soggetti (non è un obbligo di legge, attualmente), conformemente alle disposizioni del Regolamento CE 865/2006 art. 66 (cfr. punto c.1.2);
- All'atto della nascita (ed eventuale marcatatura), l'utente deve provvedere ad **aggiornare il Registro CITES**, se in possesso, **entro 30 giorni** (art. 4 del DM 8 gennaio 2002, così come modificato dall'art. 1 DM 31 ottobre 2005). Il CFS o il Ministero dell'Ambiente possono richiedere analisi genetiche per comprovare i rapporti di parentela tra la coppia riproduttrice e i soggetti allevati.

d.1.3. CESSIONE

- L'utente può cedere il/gli esemplare/i, fornendo al nuovo proprietario **documentazione comprovante la legale acquisizione** e, in caso di nascita in cattività, un'autodichiarazione riportante i dati della nascita e della denuncia al CFS (cfr. **MODULISTICA**);
- L'utente **aggiorna il Registro CITES** di carico/scarico, se in possesso, **entro 30 giorni** (art. 4 del DM 8 gennaio 2002, così come modificato dall'art. 1 DM 31 ottobre 2005).

d.1.4. DECESSO

- L'utente non deve presentare alcuna denuncia di decesso.
- L'utente deve **aggiornare il registro CITES** di carico/scarico, se in possesso, entro 30 giorni.
- L'utente deve provvedere allo **smaltimento della carcassa** secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente. In linea generale, per quanto attiene lo smaltimento delle carcasse, è opportuno che per la "detenzione" di animali esotici siano applicati i provvedimenti previsti per gli animali da compagnia (interramento), mentre per l' "allevamento " e il "commercio" quelli previsti dal Reg. CE 1069/2009 (gli animali possono essere conservati in congelatore e quindi devono essere smaltiti attraverso apposita ditta autorizzata).
- Nel caso in cui l'utente decida di utilizzare l'animale a fini di imbalsamazione o altri utilizzi:
 - se per scopi personali, deve provvedere a ricaricare l'esemplare sul registro CITES, se in possesso, indicandolo come "esemplare morto";
 - se per scopi commerciali (vendita, scambio, esposizione a fini di lucro, etc.), non deve essere richiesto il certificato CITES, ma devono essere seguite le prescrizioni già indicate per la cessione di animali vivi.

d.1.5. RITROVAMENTO

In caso di ritrovamento di esemplari in natura:

- se sono mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana (solo in caso di difficoltà dell'esemplare o in situazione di pericolo) occorre fare riferimento ai Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) – cfr. **MODULISTICA** - o al Sindaco del Comune di ritrovamento dell'animale o di residenza del ritrovatore o alle Province competenti per territorio – Servizi Tutela Fauna e Flora (ai sensi della Legge 157/92);
- se appartengono alla fauna esotica o a specie non ricomprese nell'ambito di applicazione della Legge 157/92, occorre fare riferimento al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

e.1. Quali sono gli adempimenti per una specie inclusa in ALLEGATO C della CITES?

Non è necessario ottemperare ad alcun adempimento CITES: non sono necessari documenti ai fini CITES che comprovino la provenienza, né obblighi di denuncia o marcatura.

Gli adempimenti ai fini CITES devono essere rispettati solo in caso di import/export Extra UE (chiedere informazioni al CFS di competenza).

f.1. Quali sono gli adempimenti per una specie non inclusa negli Allegati della CITES?

Non è necessario ottemperare ad alcun adempimento CITES: non è necessario alcun documento ai fini CITES che comprovi la provenienza, né obblighi di denuncia o marcatura.

3. La specie è inclusa nell'elenco degli animali pericolosi?

- Consultare la normativa di riferimento (DM 19 aprile 1996 e smi) per esaminare l'elenco delle specie animali classificate come pericolose (cfr. **MODULISTICA**).
- Consultare il sito regionale: www.izsto.it alla pagina del CRANES.
- Richiedere informazioni al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale oppure alla Commissione Regionale Animali Esotici (consultare i rispettivi recapiti - cfr. **MODULISTICA**).

a) Quali sono gli adempimenti per la detenzione di specie animali pericolose?

E' vietata la detenzione privata e l'acquisto di animali pericolosi di cui al D.M. 19 aprile 1996 e D.L. 159/03. Possono detenere e scambiare animali pericolosi soltanto:

- a) giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- b) circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa" (art. 6, L. 150/92 s.m.i.).

Possono essere detenuti da soggetti privati soltanto gli animali pericolosi detenuti e denunciati alle locali Prefetture entro il 30 giugno del 1996. Oggi, pertanto, non è più possibile, per un soggetto privato, acquistare e denunciare la detenzione di animali pericolosi alla locale Prefettura, per richiederne autorizzazione, successivamente alla suddetta data.

4. È una specie esotica?

La definizione di "**specie esotica**", in linea generale, corrisponde a "quelle specie di cui non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale". Tale definizione si desume da quella di "**fauna selvatica**" stabilita dalla Legge 157/92 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che stabilisce all'art. 2: "*Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale*".

In ogni caso, per sapere se una specie è esotica, è possibile:

- consultare il sito regionale: www.izsto.it alla pagina del CRANES;
- richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale (consultare i rispettivi recapiti - cfr. **MODULISTICA**).

5. La specie rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 6/2010 "Norme per la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici"?

a. Cos'è la LR 6/2010?

La **Legge Regionale 6/2010 del 18 febbraio 2010** (pubblicata sul BUR n. 8 del 25/02/2010), reca le norme per la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici (cfr. **MODULISTICA**).

Si tratta quindi di una legge valida esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte, che disciplina le norme inerenti detenzione/allevamento/commercio di specie esotiche. A questa Legge Regionale corrisponde il **Regolamento di attuazione, emanato con DPGR n. 11/R del 28/11/12** (cfr. **MODULISTICA**) che prevede una **procedura autorizzativa** per chiunque intenda detenere/allevare/commerciare animali esotici. Al termine di tale iter amministrativo, l'utente disporrà dell'**autorizzazione** a detenere/allevare/commerciare animali esotici, rilasciata dal **Sindaco del Comune** dove detiene gli animali.

b. Quali specie rientrano nella LR 6/2010?

- Consultare la normativa regionale: la LR 6/2010 (cfr. **MODULISTICA**) riguarda esclusivamente le specie **esotiche** (art. 1 della LR 6/2010) e non quelle appartenenti alla fauna selvatica, che invece sono ricomprese nella Legge 157/92.

In ogni caso, la LR 6/2010 non si applica a tutte le specie esotiche, ma ne considera solo alcune. In particolare:

- b) la LR 6/2010 si applica esclusivamente a Mammiferi, Rettili, Uccelli di specie esotiche;
- c) il regolamento di attuazione DPGR 11/R del 28/11/12 specifica che la LR 6/2010 si applica:
 - **Mammiferi: tutte le specie**, indipendentemente dall'inclusione in CITES;
 - **Uccelli: tutte le specie incluse nell' Allegato A della CITES** e, comunque, tutte le specie appartenenti al genere **Ara** e tutte le specie di **rapaci**, indipendentemente dall'inclusione in CITES;
 - **Rettili: tutte le specie incluse nell' Allegato A della CITES** (cfr. **MODULISTICA**).
- Consultare il sito regionale: www.izsto.it alla pagina del CRANES.
- Richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici (cfr. **MODULISTICA**).

c. Quali sono gli adempimenti per detenere/allevare/commerciare specie esotiche?

c.1. DETENZIONE

- 1) L'**utente** presenta **domanda di autorizzazione** alla detenzione di specie esotiche (cfr. **MODULISTICA**) al **Sindaco** del Comune dove intende detenere gli animali, per il tramite del **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio (ovvero l'utente deve prendere contatti con il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e chiedere informazioni e la documentazione necessaria per inoltrare la domanda di autorizzazione); a tale domanda, l'utente deve allegare:
 - dichiarazione ai fini CITES o qualsiasi documento che ne dimostri la legittima provenienza (es. denuncia di nascita in cattività, etc.);

La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita in cattività dell'animale. Nel caso di alienazione, occorre darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL entro 8 giorni.

- 2) Il **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio effettua un **sopralluogo in loco** per verificare le condizioni di detenzione e che l'utente disponga di sufficienti nozioni di eto-ecologia utili a rispettare le necessità delle specie detenute;
- 3) Il **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio, quindi, invia la pratica (composta dalla domanda di autorizzazione dell'utente con relativa documentazione allegata, unitamente al verbale di sopralluogo) al **Sindaco del Comune** per il rilascio dell'Autorizzazione sanitaria.
- 4) Il **Sindaco** del Comune rilascia l'**autorizzazione**.

c.2. ALLEVAMENTO NON A FINI COMMERCIALI (= A SCOPO AMATORIALE)

- 1) L'**utente** presenta **domanda di autorizzazione** all'allevamento a scopo NON commerciale di specie esotiche (cfr. MODULISTICA) al **Sindaco** del Comune dove intende allevare gli animali, per il tramite del **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio (ovvero l'utente deve prendere contatti con il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e chiedere informazioni e la documentazione necessaria per inoltrare la domanda di autorizzazione); a tale domanda, l'utente deve allegare:
 - **planimetria** dell'impianto di allevamento in scala 1/100;
 - **descrizione tecnica** delle strutture di allevamento;
 - **attestato di idoneità** conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della LR 6/2010. Per le modalità di iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione visitare il sito www.izsto.it alla pagina del CRANES.
- 2) Il **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio effettua un **sopralluogo in loco** per verificare le condizioni di detenzione e che l'utente disponga di sufficienti nozioni di eto-ecologia utili a rispettare le necessità delle specie detenute;
- 3) Il **Servizio veterinario dell'ASL** competente per territorio, quindi, invia la **pratica** (composta dalla domanda di autorizzazione dell'utente con relativa documentazione allegata, unitamente al verbale di sopralluogo) al **Sindaco** del Comune per il rilascio dell'Autorizzazione sanitaria.
- 4) Il **Sindaco** del Comune rilascia l'**autorizzazione**.

c.3. ALLEVAMENTO A SCOPO COMMERCIALE E COMMERCIO

- 1) L'**utente** presenta **domanda di autorizzazione all'allevamento** a scopo commerciale/ al commercio di specie esotiche (utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di attuazione della LR 6/2010) al **SUAP** del Comune dove intende detenere gli animali; a tale domanda, l'utente deve allegare:
 - **planimetria** dell'impianto di allevamento in scala 1/100;
 - **descrizione tecnica** delle strutture di allevamento;
 - **attestato di idoneità** conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della LR 6/2010. Per le modalità di iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione visitare il sito www.izsto.it alla pagina del CRANES;

- 2) Il **SUAP** trasmette la domanda alla **Commissione Regionale** di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010, per il rilascio del preventivo *nulla osta* entro 120 giorni.
- 3) La **Commissione Regionale** rilascia il *nulla osta*, previa verifica delle condizioni di allevamento. A tal fine potrà avvalersi dei competenti Servizi Veterinari delle ASL piemontesi;
La **Commissione Regionale Animali Esotici**, espletate le dovute verifiche trasmette il nulla osta al **SUAP** per la successiva trasmissione al **Sindaco del Comune**.
- 4) Il **Sindaco**, sulla base della documentazione acquisita rilascia l'**autorizzazione all'utente**.

MODULISTICA

***Allegato alle Linee Guida
per l'applicazione della normativa
su detenzione, allevamento e commercio
di Animali Esotici***

MODULISTICA

CAPITOLO 1. PARTE GENERALE	5
CAPITOLO 2: PARTE SISTEMATICA.....	7
MODULISTICA	18
ALLEGATO 1 – RECAPITI UTILI	20
ALLEGATO 1.1. RECAPITI COMMISSIONE REGIONALE ANIMALE ESOTICI.....	20
ALLEGATO 1.2. RECAPITI UFFICI CITES DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN PIEMONTE.	20
ALLEGATO 1.3. RECAPITI CENTRO REFERENZA REGIONALE ANIMALI ESOTICI (C.R.AN.ES.)	20
ALLEGATO 1.3. ELENCO SERVIZI VETERINARI DELL’ASL IN PIEMONTE.	21
ALLEGATO 1.4. ELENCO RECAPITI PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE.....	22
ALLEGATO 2 – ELENCHI SPECIE	24
ALLEGATO 2.1 – ELENCO SPECIE UCCELLI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.....	25
ALLEGATO 2.2 – ELENCO SPECIE RETTILI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.	26
ALLEGATO 2.3 – ELENCO SPECIE MAMMIFERI ESOTICI DA INCLUDERE NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.	27
ALLEGATO 3 – MODULISTICA PER AUTORIZZAZIONI	28
ALLEGATO 3.1 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010.....	29
ALLEGATO 3.2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI ESOTICI (ALLEVAMENTO NON A SCOPO COMMERCIALE), LR 6/2010	30
ALLEGATO 3.3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO E AL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	31
ALLEGATO 3.4 - VERBALE ASL DI VIGILANZA PER DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, L.R. 6/2010.....	32
ALLEGATO 3.5 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAL SINDACO PER DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010	39
ALLEGATO 4 – MODULISTICA PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI.....	40
ALLEGATO 4.1 - REGISTRO DI CARICO-SCARICO PER ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI, LR 6/2010.....	41
ALLEGATO 4.2 – MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE O DECESSO DI ANIMALI ESOTICI.....	45
ALLEGATO 5 – MODULISTICA PER ADEMPIMENTI CITES.....	46
ALLEGATO 5.1: MODULO PER LA DENUNCIA DI SPECIE IN ALLEGATO A DELLA CITES.....	47
ALLEGATO 5.2: MODELLO PER DENUNCIA DI NASCITA IN CATTIVITÀ DI SPECIE IN ALLEGATO A DELLA CITES.....	48
ALLEGATO 5.3 - MODELLO PER DENUNCIA DI DECESSO PER ESEMPLARI SELVATICI O COMUNQUE PRIVI DI DOCUMENTAZIONE AI FINI CITES, INCLUSI NELL’ALLEGATO A DELLA CITES.....	51
ALLEGATO 5.4 - MODELLO PER DENUNCIA DI NASCITA IN CATTIVITÀ DI SPECIE IN ALLEGATO B DELLA CITES.	52

ALLEGATO 5.5 - MODELLO PER DICHIARAZIONE DI VENDITA O CESSIONE AI FINI CITES.	54
ALLEGATO 5.6: MODELLO PER LA RICHIESTA DEI REGISTRI CITES.	55
<u>ALLEGATO 6 – NORMATIVA</u>	<u>56</u>
ALLEGATO 6.1: ELENCO NORMATIVA	56
ALLEGATO 6.2: SPECIE ESENTI DAGLI OBBLIGHI CITES	60
ALLEGATO 6.3: ELENCO ANIMALI PERICOLOSI.....	61
ALLEGATO 6.4: LEGGE REGIONALE 6/2010.....	63
ALLEGATO 6.5: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LR 6/2010	69

ALLEGATO 1 – RECAPITI UTILI

Allegato 1.1. Recapiti Commissione Regionale Animale Esotici.

Nominativo	Indirizzo	Recapiti
Gandolfo Barbarino	Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Prevenzione Veterinaria - Via Lagrange 24, 10123 Torino	tel 011 432 2224 fax 011 432 2195 gandolfo.barbarino@regione.piemonte.it
Laura Mazzetti	Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale di Torino – Ufficio CITES Corso Galileo Ferraris, 2 - 10121 TORINO	tel 011/5545712 fax 011/530275 cites.torino@corpoforestale.it
Cesare Pierbattisti	c/o Commissione Regionale Animali Esotici - Direzione Sanità – Settore Prevenzione Veterinaria - Via Lagrange 24, 10123 Torino	tel 011 320488 cesarepierba@tiscali.it

Allegato 1.2. Recapiti Uffici CITES del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte.

Ufficio	Indirizzo	Telefono
ALESSANDRIA (riferimento per le Province di Alessandria, Asti, Cuneo)	Presso il: Comando Provinciale del C.F.S Via dei Guasco, 1 C.A.P. 15100 ALESSANDRIA	tel 0131/285120 - 285119 fax 0131/285116
TORINO (riferimento per le Province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Biella)	Presso il: Comando Regionale del C.F.S. Corso Galileo Ferraris, 2 - 10121 TORINO	tel 011/5545712 fax 011/530275 cites.torino@corpoforestale.it

Allegato 1.3. Recapiti Centro Referenza Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.)

Nominativo	Indirizzo	Recapiti
Pier Luigi Acutis	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – C.R.AN.ES. Via Bologna 148, 10154 Torino	tel 011 2686 324 fax 011 2686 322 pierluigi.acutis@izsto.it

Allegato 1.3. Elenco Servizi Veterinari dell'ASL in Piemonte.

ASL	EX ASL	RESPONSABILE	TELEFONO	FAX	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PROV.	INDIRIZZO E-MAIL
TO1	TO	Laura GEMELLO	011/5663146	011/5663067	Via della Consolata, 10	10122	Torino	TO	vetareac@aslto1.it
TO3	5	Paolo BERRUTO	011/9551714	011/9551791	Via Balegno 6	10098	Rivoli	TO	veterinario-c.riv@asl5.piemonte.it
TO4	6	Fabrizio GOITRE	0123/301730	0123//301728	Via Bocciarelli, 12	10074	Lanzo	TO	lanzo.veterinariareac@aslto4.piemonte.it
	7	Monica SALOMONE	011/8212371	011/8212323	Via Regio Parco 64	10036	Settimo	TO	vetc@aslto4.piemonte.it
TO5	8	Paolo GUISO	011/94294667	011/0469246	Via P. Giovanni XVIII 8	10023	Chieri	TO	veterinari.c@aslto5.piemonte.it
TO4	9	Daniela FERRERO	0124/654185 SEGR. 0124/654186	0124/654165 (PIU' UFF) - 0124/654160	VIA GINO VIANO "BELLANDI", 1	10082	CUORGNE'		areacivrea@aslto4.piemonte.it,
TO3	10	Massimo SCAGLIA e Stefano GATTO	0121/235467	0121/235429	Via Poirino 9	10064	Pinerolo	TO	cveter@asl10.piemonte.it
VC	11	Dario BOSSI	0163/426820	0163/426864	Via G. Marconi 30	13011	Borgosesia	VC	vetec@aslvc.piemonte.it,
BI	12	Giovanni ALISETTA	015/3503692 015/35036.87-88	015/3503005	Via Don Sturzo 20	13900	Biella	BI	area.c@aslbi.piemonte.it,
NO	13	Cristina LEONARDI	0321/374337	0321/374369	Viale Roma 7	28100	Novara	NO	siavc.nov@asl.novara.it,
VCO	14	Alessandra MONGUZZI e Giovanna COCCIOLO	0323/868053	0323/868052	Via Scapaccino 47	28845	Domodossola	VB	spvareac@aslvc.it,
CN1	15	Guido GIORDANA	0171/450145	0171/450162	C.so Francia 10	12100	Cuneo	CN	guido.giordana@aslcn1.it, igiene.allevamenti1@aslcn1.it
	16	Giancarlo BERTOLA	0174/676124	0174/676130	Via Fossano 4	12084	Mondovi	CN	Giancarlo.bertola@aslcn1.it, igiene.allevamenti2@aslcn1.it
	17/1	Giovanni ALLASIA e Cristina NICODEMO	0172/699236	0172/1795456	Via Lancimano 51	12045	Fossano	CN	giovanni.allasia@aslcn1.it, maria.nicodemo@aslcn1.it, igiene.allevamenti1@aslcn1.it
	17/2	Corrado AIMAR	0172/699212	0172/699227	Via Trento 4	12037	Saluzzo	CN	corrado.aimar@aslcn1.it, igiene.allevamenti1@aslcn1.it
CN2	18	Giovanni ERCOLE	0172/420293	0172/420313	Viale Industria 4	12042	Bra	CN	veterinario.bra@aslcn2.it,
AT	19	Fulvia DORIGO	0141/484020	0141/484093	Via Conte Verde 125	14100	Asti	AT	servet.areac@asl.at.it .
AL	20	Domenico CAVALLI e Giuseppe GAMALERI	0131/865923 0131/865922-921	0131/865944	Via Piemonte 12	15100	Tortona	AL	servet.areac@asl.at.it
	21		0142/434556	0142/454080	Via Palestro 41	15033	Casale	AL	lbellizzi@aslal.it
	22		0143/2027	0143/745500	Via Verdi 37 Ex caserma	15067	Novi Ligure	AL	veterinari.novi@aslal.it ggamaleri@aslal.it

Allegato 1.4. Elenco recapiti per il recupero della fauna selvatica in Piemonte.

PROVINCIA	RECAPITO	INDIRIZZO	TELEF	FAX	WEB
CUNEO	Ufficio Tutela Caccia e Pesca della Provincia	Via Nizza, 21 12100 Cuneo	0171 445365/ 302/477	0171 445475	www.provincia.cuneo.it/tutela_fauna
	CRAS di Bernezzo	Via Alpi, 25 12010 Bernezzo (CN)	0171 82305 328-5325296	0171 82305	www.centrorecuperoselvatici.it
	CRAS di Racconigi c/o Centro Cicogne e Anatidi	Via Stramiano, 30 12035 Racconigi (CN)	0172 83457	0172 83457	www.cicogneracconigi.it
TORINO	Servizio Tutela Fauna e Flora della Provincia	Corso Inghilterra 7/9, 4° piano 10138 Torino	011 8613987 349 4163347	011 861.6973	www.provincia.torino.it/ambiente/fauna
	Ospedale Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria	via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO)	011 6709157-8	011 6709096	www.unito.it
	CRAS di Avigliana	Via Monte Pirchiriano 54 - Avigliana	011 9313000		
	Centro recupero della fauna ungulata	Via Alcide de Gasperi 94, frazione Novaretto Caprie (TO)			

PROVINCIA	RECAPITO	INDIRIZZO	TELEF	FAX	WEB
ASTI	Polizia provinciale, Pianificazione faunistica e vigilanza della Provincia	Piazza Alfieri, 33 14100 ASTI	0141 433207		www.provincia.asti.it
	LIPU Asti	frazione Vaglierano 64 14100 Asti	347 2425611		www.provincia.asti.it/associazioni/ambiente/LIPU/index.html
ALESSANDRIA	Servizio Tutela e Vigilanza Faunistica della Provincia	Via Galimberti, 2/A 15100 Alessandria	0131 304771 - 304556	0131 304702	www.provincia.alessandria.it
BIELLA	Servizio Tutela ambientale della Provincia	Via Quintino Sella, 12 Biella	015 8480761	015 8480740	www.provincia.biella.it
VERCELLI	Servizio Tutela Fauna Selvatica della Provincia	Via XX settembre, 45 Vercelli	0161- 590440	0161-255570	www.provincia.vercelli.it/organiz/tutamb/faunas.htm
NOVARA	Servizio Caccia e Pesca della Provincia	Via Dominioni, 4 28100 Novara	0321 666469 / 473 / 424 / 480	0321 666474	www.provincia.novara.it/caccia/pesca.php
VCO	Servizio Faunistico della Provincia – sede di Verbania	Via dell'Industria, 25 28924 Verbania	0323- 4950255	0323- 4950271	www.provincia.verbania.it
	Servizio Faunistico della Provincia – sede di Domodossola	Via De Gasperi, 27 28845 Domodossola	0324- 49291	0324-481144	www.provincia.verbania.it

ALLEGATO 2 – ELENCHI SPECIE

Ai sensi della LR 6/2010 e del relativo regolamento attuativo, per animali esotici si intendono le **specie esotiche** appartenenti a :

- **UCCELLI**: le specie incluse **nell'Allegato A** del Reg. 338/97 e, comunque, tutte le specie del genere **Ara** e tutte le specie appartenenti ai **rapaci** - cfr Allegato 2.1
- **RETTILI**: tutte le specie **dell'allegato A** - cfr Allegato 2.2
- **MAMMIFERI**: **tutte specie** - cfr Allegato 2.3

Gli elenchi delle specie sono sottoposti a continuo aggiornamento e, pertanto, gli utenti dovranno controllare almeno una volta l'anno (a **dicembre**) se le specie di interesse siano o meno incluse negli obblighi di legge.

*NB: attualmente, l'ultimo regolamento comunitario che riporta l'aggiornamento delle specie elencate negli allegati CITES, è il **Regolamento (UE) 750/2013 del 29/07/2013**.*

L'elenco aggiornato delle specie è consultabile su: www.izsto.it alla pagina del CRANES.

Allegato 2.1 – Elenco specie Uccelli esotici da includere negli obblighi di legge.

Ai sensi della LR 6/2010 e del relativo regolamento attuativo, per animali esotici si intendono le **specie esotiche** appartenenti a :

- **UCCELLI**: le specie incluse **nell'Allegato A** del Reg. 338/97 e, comunque, tutte le specie del genere **Ara** e tutte le specie appartenenti ai **rapaci**.

NB: ultimo aggiornamento del Reg. CE 338/97: **Reg. CE 750/2013**.

Per consultare l'elenco aggiornato delle specie, consultare il sito:

www.izsto.it alla pagina del CRANES

Allegato 2.2 – Elenco specie Rettili esotici da includere negli obblighi di legge.

Ai sensi della LR 6/2010 e del relativo regolamento attuativo, per animali esotici si intendono le **specie esotiche** appartenenti a :

- **RETTILI**: tutte le specie **dell'allegato A** del Reg. 338/97 e smi

NB: ultimo aggiornamento del Reg. CE 338/97: **Reg. CE 750/2013.**

Per consultare l'elenco aggiornato delle specie, consultare il sito:

www.izsto.it alla pagina del CRANES

Allegato 2.3 – Elenco specie Mammiferi esotici da includere negli obblighi di legge.

Dal momento che nella competenza della LR6/2010 sono comprese tutte le specie di Mammiferi esotici, indipendentemente dall'inclusione negli allegati CITES, si specifica che le sole specie **escluse** sono le **varietà domestiche** di specie selvatiche. A titolo di esempio , si riporta un elenco non esaustivo di varietà domestiche escluse dall'applicazione della LR 6/2010.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Commissione Regionale Animali esotici.

VARIETA' DOMESTICHE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA LR 6/2010

Ordine Rodentia:

Famiglia *Cricetidae* Sottofamiglia *Cricetinae* (varietà domestiche di **Criceti e Mesocriceti**)

Famiglia *Chinchillidae*, Genere *Chinchilla* (**Chinchilla**, varietà domestiche)

Famiglia *Cavidae*, *Cavia porcellus* (**Cavia peruviana** e varietà domestiche derivate)

Ordine Carnivora

Famiglia *Mustelidae*, *Mustela putorius furo* (**Furetto**)

Famiglia *Camelidae*, Ordine *Artiodactyla*: *Lama glama* (**Lama**, varietà domestica del Guanaco) e *Vicugna pacos* (**Alpaca**, varietà domestica della Vigogna)

(NB: rientrano invece negli adempimenti di legge: Cammello, Dromedario, Vigogna, Guanaco)

ALLEGATO 3 – MODULISTICA PER AUTORIZZAZIONI

Allegato 3.1 – Domanda di autorizzazione alla detenzione di animali esotici, LR 6/2010

(La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune - dove avviene la detenzione degli animali -, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL, ovvero in prima istanza la domanda va inoltrata al **Servizio veterinario dell'ASL**, che provvederà alla successiva trasmissione al Sindaco del Comune per il rilascio dell'autorizzazione).

Al Sindaco del Comune di _____
per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL di _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____
in via _____ n° _____
codice fiscale: _____

CHIEDE

di essere autorizzato a detenere presso il proprio domicilio oppure presso altra sede (specificare l'indirizzo di detenzione e il nome del detentore, se diverso dal proprietario _____) i seguenti animali esotici:

N° soggetti	Specie (nome scientifico)	Sex	Età	Provenienza	Identificazione (n° anello, microchip,...)

Allega alla presente domanda la seguente documentazione di provenienza degli animali:

- certificazione ai fini CITES completa di **numero di certificato** e **Paese comunitario di rilascio**;
- copia della denuncia di nascita in cattività al CFS di competenza, completa degli estremi identificativi: numero di protocollo, data di trasmissione, Ufficio CITES competente;
- autodichiarazione di cessione o provenienza (per specie non CITES);
- documentazione commerciale di acquisto, se disponibile;
- altro: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- **detenere** i sopraindicati animali non a scopo di allevamento e/o di commercio; in caso di variazione, si impegna a presentare apposita istanza al Sindaco del Comune, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;
- rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione;
- rendersi disponibile per qualsiasi accertamento da parte dell'autorità competente.

_____, li, _____ (firma)

Allegato 3.2 – Domanda di autorizzazione all'allevamento amatoriale di animali esotici
(allevamento NON a scopo commerciale), LR 6/2010

(La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune – dove ha sede l'allevamento-, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL, ovvero va inoltrata, in prima istanza, al Servizio veterinario dell'ASL che provvederà alla successiva trasmissione al Sindaco del Comune per il rilascio dell'autorizzazione)

Al Sindaco del Comune di _____
per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL di _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____
in via _____ n° _____
codice fiscale: _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad **allevare a scopo amatoriale** presso il proprio domicilio oppure presso
altra sede (specificare l'indirizzo e il detentore, se diversi dai dati sopra-riportati _____
_____) i seguenti animali esotici:

CLASSE (Uccelli, Mammiferi, Rettili)	FAMIGLIA	SPECIE (nome scientifico)

Allega alla presente domanda:

1. **planimetria** dell'impianto di allevamento in scala 1/100;
2. **descrizione tecnica** delle strutture di allevamento;
3. **attestato di idoneità** conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della LR 6/2010.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- allevare i sopraindicati animali **non a scopo commerciale**; in caso di variazione, si impegna a presentare una nuova istanza al Sindaco del Comune, così come previsto dalla LR 6/2010;
- possedere la documentazione comprovante la regolare detenzione;
- rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione;
- rendersi disponibile per ulteriori accertamenti da parte dell'autorità competente.

_____, _____ (firma)

Allegato 3.3 – Domanda di autorizzazione all'allevamento per il commercio e al commercio di animali esotici, LR 6/2010

*(La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive **SUAP**, che la trasmetterà alla Commissione Regionale Animali Esotici, per il rilascio del preventivo nulla osta. La Commissione Regionale inoltra il nulla osta al SUAP per la successiva trasmissione al Sindaco del Comune al fine del rilascio dell'autorizzazione).*

Per il tramite del Al Sindaco del Comune di _____
SUAP del Comune di _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____ C.A.P. _____)
in via _____ n° _____
codice fiscale: _____

CHIEDE

di essere autorizzato a:

allevare per il commercio;

commercio

presso il proprio domicilio oppure presso altra sede (specificare l'indirizzo e il detentore, se diversi dai dati sopra-riportati _____

_____) i seguenti animali esotici:

CLASSE (Uccelli, Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci)	FAMIGLIA o GENERE o SPECIE (utilizzare la <u>nomenclatura scientifica</u>)

Allega alla presente domanda:

- 1) **planimetria** della struttura in scala 1/100;
- 2) **descrizione tecnica** delle strutture di allevamento;
- 3) **attestato di idoneità** conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della LR 6/2010;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ dal _____
- detenere i soggetti appartenenti alle famiglie/generi/specie sopraindicate con regolare documentazione;
- rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione;
- rendersi disponibile per ulteriori accertamenti da parte dell'autorità competente.

_____, _____ li, _____ (firma)



Servizio veterinario dell'A.S.L. _____

Verbale N° _____ del _____

Tipo di sopralluogo: AUDIT ISPEZIONE RIVERIFICA PRESCRIZIONI

Dott/TdP _____ con qualifica di Ufficiale di Polizia

Giudiziaria, dipendente del Servizio Veterinario dell' A.S.L. _____ di _____, si è presentato presso _____ (nome allev./ditta) codice aziendale (se previsto) _____

con sede a _____ Via/Fraz. _____ n° _____

di proprietà del Sig. _____

e alla presenza del Sig _____ in qualità di _____

ha verificato le condizioni di benessere inerenti la domanda di autorizzazione per (barrare la voce che interessa):

	DETENZIONE	ALLEVAMENTO AMATORIALE	ALLEVAMENTO A SCOPO COMMERCIALE	COMMERCIO
Uccelli				
Rettili				
Mammiferi				

- La verifica delle specie, del numero e dei dati segnaletici degli animali esotici dichiarati rispetto alla domanda di autorizzazione risulta: **conforme** **non conforme**

- La documentazione relativa alla provenienza degli animali esotici risulta: **conforme** **non conforme**

A seguito del sopralluogo ispettivo, di cui si allega non si allega la check-list, si emette **PARERE** :

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE CONDIZIONATO a _____ mesi con prescrizioni relative a:

1) _____

2) _____

3) _____

NON FAVOREVOLE

_____, li _____

Timbro e firma del Vet ASL _____

CHECK-LIST UCCELLI ESOTICI, allegato al verbale ispettivo.

1) DETENZIONE e ALLEVAMENTO (sia amatoriale sia a scopo di commercio) UCCELLI ESOTICI

REQUISITI	SI'	NO	NOTE*
1.1) REQUISITI STRUTTURALI			
* NA=Non Applicabile; NR=Non Richiesto			
a) posizione: la voliera è sistemata in un luogo tranquillo, con due lati contigui riparati; le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non sono attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, sono opportunamente protette e isolate dalle intemperie;			
b) dimensioni: le voliere sono sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo:			
b1. per specie di piccole dimensioni (es: passeriformi): voliere di almeno 40x60x40h cm per due soggetti; 200 cm ² in più di superficie del pavimento per ogni ulteriore soggetto;			
b2. per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi, falconiformi): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un soggetto; 800 cm ² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;			
b3. per specie di grandi dimensioni (es: ciconiformi, gru): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=2 volte la lunghezza della specie, circa, per un soggetto; 1 m ² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;			
c) è evitato il sovraffollamento , in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;			
d) pavimento: la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento è costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua appoggiano, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;			
e) per le specie acquatiche (es. anseriformi), è presente uno specchio d'acqua di dimensioni adeguate, in cui è assicurato un sufficiente ricambio idrico;			
f) tetto: almeno una parte del tetto della voliera è riparata dalle intemperie;			
g) rete: metallica o in plastica, con maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;			
h) illuminazione: agli animali è garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, si supplisce con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;			
i) aerazione e ventilazione: sono garantite aerazione e ventilazione adeguate;			
j) non sono presenti sporgenze che possano nuocere all'animale;			
k) i soggetti aggressivi o in difficoltà sono prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità è consultato un Medico veterinario.			
1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI			
a) per ogni coppia è presente un nido di dimensioni adeguate;			
b) per le specie che ne necessitano, ogni voliera contiene almeno due posatoi , sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo;			
c) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, sono aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.			
1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA			
a) è garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi e di muta del piumaggio;			
b) l' acqua è essere sempre a disposizione;			
c) l'alimento e l'acqua sono sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.			

2) COMMERCIO UCCELLI ESOTICI allegato al verbale ispettivo.

REQUISITI	SI'	NO	NOTE*
Qualora la richiesta si riferisca a specie esotiche non abitualmente oggetto di detenzione e/o allevamento (es. specie gregarie), la Commissione regionale dovrà essere preventivamente sentita al fine del rilascio del preventivo parere di competenza in merito all'ammissibilità dell'istanza.			

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

* NA=Non Applicabile; NR=Non Richiesto

a) posizione: le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non sono attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, sono opportunamente protette e isolate dalle intemperie; è garantita la protezione dai disturbi del pubblico;			
b) dimensioni: le voliere presentano dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di distendere le ali. In ogni caso nessun animale è ospitato in tali voliere per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si farà riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;			
c) è evitato il sovraffollamento , in modo che in ogni voliera gli animali possono muoversi comodamente e distendere le ali;			
d) rete: metallica o in plastica, con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;			
e) illuminazione: agli animali è garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, si supplisce con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;			
f) aerazione e ventilazione: sono garantite aerazione e ventilazione adeguate;			
g) non sono presenti sporgenze che possano nuocere all'animale;			
h) i soggetti aggressivi o in difficoltà sono prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità è consultato un Medico veterinario.			

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per le specie che ne necessitano, ogni voliera contiene almeno un posatoio ;			
b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, sono aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.			

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) è garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie;			
b) l' acqua è sempre a disposizione;			
c) l'alimento e l'acqua sono sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.			

_____li,_____

Timbro e firma del Vet ASL_____

CHECK-LIST RETTILI ESOTICI allegato al verbale ispettivo.

REQUISITI	SI'	NO	NOTE*
1.1) REQUISITI GENERALI	* NA=Non Applicabile; NR=Non Richiesto		
La temperatura è regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. Sono rispettati i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.			
Per i rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, sono opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.			
I rettili tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua (acqua pulita, priva di residui e di temperatura adatta alla specie, es. 25-30° per le sp tropicali)			
Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere è monitorato lo stato di salute di questi vertebrati. Ogni anomalia legata allo stato sanitario dei soggetti ospitati è segnalata al Medico veterinario.			
Il controllo dell' umidità è accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.			
L' illuminazione è sufficiente ma non eccessiva; vengono utilizzate, per le specie che ne hanno necessità le apposite lampade UVB.			
L' aerazione è garantita, ove necessario, con appositi impianti, per evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.			
Sono evitati fattori stressanti : sovraffollamento delle teche (la presenza di più esemplari per stabulario è ammessa compatibilmente con le dimensioni dello stesso e con le esigenze delle singole specie), vicinanza a fonti di rumore			
È presente un'idonea attrezzatura per la misurazione di temperatura e umidità .			

2) REQUISITI SPECIFICI

2.1) LORICATI

Sono presenti ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L' acqua è mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.			
DIMENSIONI : approssimativamente le teche rispettano una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.			
TEMPERATURA : la temperatura ambientale è mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo (specie tropicali: 28 - 30 °C) .			
Le specie acquatiche hanno teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.			
Le specie di terra hanno teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie, illuminazione integrata con UVA, t° in linea con le esigenze biologiche della specie			

REQUISITI	SI'	NO	NOTE
Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all' alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Nelle teche non sono presenti sassi o oggetti facilmente ingeribili.			
Le strutture sono provviste di adeguati nascondigli e di contenitori d'acqua anche per le specie terrestri.			
DIMENSIONI: approssimativamente le teche rispettano una lunghezza pari a cinque volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.			
TEMPERATURA: le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)			
UMIDITA' : non eccessiva nelle specie terricole (30-40%), elevata nelle specie palustri (80-90%)			

2.3) SAURI

Esistono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie.			
Sono controllate illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.			
L' alimentazione è adeguata (variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore)			
E' evitata la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.			
DIMENSIONI: approssimativamente le teche hanno una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: <i>Iguana iguana</i> e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale. Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).			
TEMPERATURA: fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)			
UMIDITA': 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona), 70-80% per le specie forestali (es. camaleonti)			

2.4) OFIDI

Nelle teche è agevolato il movimento degli esemplari. Eventuali arricchimenti ambientali non comportano rischi di lesioni cutanee o della colonna vertebrale.			
La temperatura è adeguata (specie eliotrope e geotermiche).			
L' alimentazione è corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo.			
L' illuminazione è adeguata (non è eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta)			
DIMENSIONI: approssimativamente le teche rispettano, per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni, una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari a un terzo della lunghezza totale dell'animale.			
TEMPERATURA: 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde			
UMIDITA': 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnofis e anaconda).			

_____ li, _____

Timbro e firma del Vet ASL _____

CHECK-LIST MAMMIFERI ESOTICI allegato al verbale ispettivo.

1) DETENZIONE e ALLEVAMENTO (sia amatoriale sia a scopo di commercio) MAMMIFERI ESOTICI

REQUISITI	SI'	NO	NOTE*
-----------	-----	----	-------

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

* NA=Non Applicabile; NR=Non Richiesto

a) posizione: le strutture di detenzione sono situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non sono attigue; per le strutture sistemate all'esterno, nei periodi freddi, sono attuati opportuni interventi per proteggere gli animali dalle intemperie, allestendo un adeguato ricovero;			
b) dimensioni: le strutture di detenzione hanno dimensioni tali da consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della specie. (Esempio: spazio di almeno 1 metro cubo/soggetto per scoiattoli, cani della prateria e mustelidi di piccola taglia. Spazi minori possono essere invece adottati per piccoli roditori quali degu, citelli e ricci africani. Spazio superiore a 2 metri cubi/soggetto per specie particolarmente sensibili quali petauri della Tasmania).			
Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano, è aumentata la superficie del pavimento del 20% .			
L' altezza delle gabbie, in ogni caso, consente all'animale di tenersi in posizione eretta .			
c) è evitato il sovraffollamento , in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;			
d) pavimento: il pavimento dei box è realizzato con materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento è costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua poggiano, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;			
e) ricovero: gli animali detenuti in recinti all'aperto dispongono di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo;			
f) rete: la rete delle gabbie o dei recinti ha una maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;			
g) illuminazione: agli animali è garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; per gli animali ricoverati all'interno, occorre supplire con luce artificiale,			
h) aerazione e ventilazione: sono garantite aerazione e ventilazione adeguate;			
i) sono presenti sporgenze che possono nuocere all'animale;			
j) i soggetti aggressivi o in difficoltà sono prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità è consultato un Medico veterinario.			

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per ogni coppia è presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate;			
b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, sono aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (tronchi d'albero, bagni di sabbia, etc.).			

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) è garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi produttivi;			
b) l' acqua è sempre a disposizione;			
c) l'alimento e l'acqua sono sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili			

_____li,_____

Timbro e firma del Vet ASL_____

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI allegato al verbale ispettivo.

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

REQUISITI	SI'	NO	NOTE*
* NA=Non Applicabile; NR=Non Richiesto			
a) posizione: le gabbie ospitanti specie aggressive o in competizione non sono attigue; le gabbie sistemate all'esterno, nei periodi freddi, sono opportunamente protette e isolate dalle intemperie;			
b) dimensioni: le gabbie presentano dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di muoversi comodamente. In ogni caso nessun animale è ospitato in tali gabbie per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si farà riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;			
c) è evitato il sovraffollamento , in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;			
d) rete: metallica con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;			
e) illuminazione: agli animali è garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/gabbia lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;			
f) aerazione e ventilazione: sono garantite aerazione e ventilazione adeguate;			
g) sono presenti sporgenze che possono nuocere all'animale;			
h) i soggetti aggressivi o in difficoltà sono prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità è consultato un Medico veterinario.			

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, sono aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (rami, etc.).			
--	--	--	--

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) è garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie;			
b) l' acqua è sempre a disposizione;			
c) l'alimento e l'acqua sono sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili			

_____ li, _____

Timbro e firma del Vet ASL _____

Allegato 3.5 - Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco per detenzione, allevamento e commercio di animali esotici, LR 6/2010



Prot. n. _____ del _____

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sig. _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ () CAP _____ in via _____ n° _____
Codice Fiscale _____
finalizzata a ottenere l'autorizzazione a _____ animali esotici;

Vista la Legge Regionale 6/2010 "Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici" e il relativo regolamento di attuazione DPGR 11/R del 28.11.2012;

Acquisito il parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL _____ di _____
relativo al rispetto dei requisiti di detenzione/allevamento/commercio di animali esotici
(prot.n. _____ del _____);

Visto il *nulla-osta* rilasciato dalla Commissione Regionale Animali Esotici, istituita con LR 6/2010
(prot.n. _____ del _____), richiesto esclusivamente per
l'attività di allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici;

AUTORIZZA

il Sig _____ residente in via _____ n° _____

CAP _____ Comune di _____ a :

detenzione
allevamento amatoriale
allevamento a scopo di commercio
commercio

di animali esotici, così come dettagliato nella domanda presentata al Servizio veterinario dell'ASL.

La presente autorizzazione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore degli animali esotici oggetto della domanda nella persona del Sig. _____

Lo stesso è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e relativo regolamento di attuazione.

_____, li, _____

IL SINDACO _____

ALLEGATO 4 – MODULISTICA PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI



Azienda Sanitaria Locale _____ sede di _____ Comune di _____

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO
PER L'ALLEVAMENTO E IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI**

(art. 8 della LR 6/2010 e regolamento di attuazione DGR n.11/R del 28.11.2012)

Titolare allevamento/Ragione Sociale ditta _____

Codice Allevamento _____ CN _____ (se previsto)

Specie allevata/e consistenza tipologia

Sede allevamento.....

Firma titolare/legale rappresentante della Ditta

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- a) Il registro di carico-scarico, previsto dall'art. 8 della LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione, è obbligatorio per le attività di allevamento (sia a scopo amatoriale sia a scopo commerciale) e di commercio.
- b) Tutte le transazioni e le variazioni vanno annotate entro 24 ore.
- c) Il registro deve esser vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL.
- d) Allegare al registro la documentazione comprovante la regolare detenzione degli animali.

SPECIE (NOME SCIENTIFICO)	IDENTIFICAZIONE (N. ANELLO, MICROCHIP,..)	S E X	DATA NASCITA	DATA INGRESSO	PROVENIENZA	DATA USCITA	DESTINAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

Il presente registro è composto di n° _____ pagine progressivamente numerate e vidimate da pag. 1 a pag _____.

Data

L'UFFICIO VIDIMANTE

Allegato 4.2 – Modulo per la comunicazione di cessione o decesso di animali esotici.

(La comunicazione va indirizzata al Servizio veterinario dell'ASL, entro 8 giorni dall'evento di alienazione/decesso)

Al Servizio veterinario dell'ASL di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____

in via _____ n° _____

codice fiscale: _____

COMUNICA

che in data _____ il/i seguente/i animali, regolarmente autorizzato/i ai sensi della normativa presso (specificare la sede di detenzione e il detentore, se diversi dai dati sopra-riportati) _____

_____ :

N° soggetti	SPECIE (nome scientifico)	SEX	ETA'	IDENTIFICAZIONE (n° anello, microchip,...)	AUTORIZZAZIONE (indicare data, prot. e Comune che ha rilasciato l'autorizzazione)

è/sono stato/i **ceduto**/i al Sig. _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____

in via _____ n° _____

codice fiscale: _____

il quale è stato informato circa gli adempimenti autorizzativi ai sensi della LR 6/2010

è/sono **deceduto**/i per la seguente causa _____

(allegare eventuali referti di laboratorio)

_____, _____

_____ (firma)

ALLEGATO 5 – MODULISTICA PER ADEMPIMENTI CITES

Allegato 5.1: Modulo per la denuncia di specie in Allegato A della CITES.

Riservato all'Ufficio CFS
Prot. Domanda _____
Data _____
Posizione _____

Al Corpo Forestale dello Stato
 Servizio CITES

DENUNCIA DI DETENZIONE DI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLE SPECIE INCLUSE IN I° APPENDICE DELLA CITES, CON REG(CE) _____ PUBBLICATO SULLA G.U. NR. _____ DEL _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ il e residente a
 in via n°
 CF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente, di detenere i seguenti esemplari:

Specie	n.	Acquistati, n.	Ricevuti in dono, n.	Altro:
Specie	n.	Acquistati, n.	Ricevuti in dono, n.	Altro:
Specie	n.	Acquistati, n.	Ricevuti in dono, n.	Altro:
Specie	n.	Acquistati, n.	Ricevuti in dono, n.	Altro:
Specie	n.	Acquistati, n.	Ricevuti in dono, n.	Altro:

Dichiara inoltre di detenere gli esemplari citati presso il seguente indirizzo(*)

(*) In caso di esemplari detenuti in luoghi diversi, compilare un modulo per ogni luogo di detenzione.

Firma _____

A cura dell'Ufficio del CFS:

<input type="checkbox"/> Denuncia presentata _____ presso l'Ufficio del CFS di _____ il _____ Si dichiara autentica la firma del Sig. _____ (estremi del documento di identità _____) Apposta in mia presenza in data ___/___/_____ <input type="checkbox"/> Denuncia spedita con Raccomandata A.R.

(Timbro ufficio e firma del funzionario che riceve la dichiarazione)

Allegato 5.2: Modello per denuncia di nascita in cattività di specie in Allegato A della CITES.

Spazio Riservato all'Ufficio

Al CORPO FORESTALE DELLO STATO
Servizio CITES

DICHIARAZIONE di NASCITA IN CATTIVITA'

PER SPECIE ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" (art. 8 bis della Legge 150/92) (da effettuarsi entro 10 giorni dalla nascita utilizzando una scheda per ogni evento di nascita da una coppia di genitori della stessa specie)

1. Dati Allevatore		
Cognome Nome / Ragione sociale		Telefono
Via	Comune	Prov.

Allevamento : Amatoriale Commerciale _____

Dati Allevamento (se diversi dai dati dell'allevatore)		
Via	Comune	Prov.
2. Specie degli esemplari / Data di nascita		
Nome scientifico	Nome comune	Data nascita

3. Dati degli esemplari nati		
Sesso (1)	Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio
Sesso (1)	Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio
Sesso (1)	Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio
Sesso (1)	Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio

4. Genitori		
MASCHIO	Nome scientifico	Nome comune
Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio	Fonte (3): <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

FEMMINA	Nome scientifico	Nome comune
Tipo marcaggio (2)	Numero marcaggio	Fonte (3): <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

(1) M= Maschio; F= Femmina; I= Indeterminato (2) Microchip, Anello Inamovibile, Foto (allegare), Altro (specificare)

Nel caso in cui l'animale presenti più di un tipo di marcaggio specificarli tutti.

(2) Riprodotto in cattività (C); Selvatica(W); Non conforme art. 54(F), Proveniente da operazioni di ranching (R)

_____, lì _____

Firma _____

**SPECIE ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" NATE ED ALLEVATE IN CATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REG.(CE) 865/06
- RICHIESTA CERTIFICAZIONE**

1. Dati Allevatore			2. Dati degli esemplari nati	
Cognome Nome / Ragione sociale			Nome scientifico	
Via	Comune	Prov.	Nome comune	
Nome allevamento		Telefono	Data nascita	
Via	Comune	Prov.		

2. Dati degli esemplari nati			
Nr.	Sesso (M/F/I)	Tipo Marcaggio (Microchip - Anello inamovibile - Foto da allegare - Altro) Nel caso in cui l'animale presenti più di un tipo di marcaggio specificare tutti	Nr. Marcaggio
1			
2			
3			
4			
5			

3. Metodo Allevamento
Metodo di allevamento: <input type="checkbox"/> Genitori <input type="checkbox"/> Genitori adottivi <input type="checkbox"/> Artificiale <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

4. Genitori											
	<table border="0"> <tr> <td>MASCHIO:</td> <td>FEMMINA :</td> </tr> <tr> <td>Nome scientifico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo e nr. Marcaggio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo e nr. Documento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita/acquisizione</td> <td></td> </tr> </table>	MASCHIO:	FEMMINA :	Nome scientifico		Tipo e nr. Marcaggio		Tipo e nr. Documento		Data di nascita/acquisizione	
MASCHIO:	FEMMINA :										
Nome scientifico											
Tipo e nr. Marcaggio											
Tipo e nr. Documento											
Data di nascita/acquisizione											
Fonte:	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Altro										
Riprodotta in cattività (C); Selvatica(W); Non conforme art. 54(F), Proveniente da operazioni di ranching (R)											

5. Altri Esemplari della riserva riproduttiva (stessa specie) presenti nell'allevamento				
Sesso	Tipo e nr. Marcaggio	Fonte	Tipo e numero documento	Data di nascita o acquisizione

6. Altri esemplari della stessa specie presenti in allevamento											
Totale esemplari presenti	_____	di cui	Esemplari della stessa specie riprodotti negli ultimi 3 anni:								
Coppie o esemplari riproduttori	_____		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Nr. Esemplari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Nr. Esemplari						
Anno	Nr. Esemplari										
Individui di 1° Generazione	_____										
Individui di 2° Generazione	_____										
Individui di generazioni successive	_____										
Certificati rilasciati per la stessa specie	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		Con annotazioni particolari per fonte e scopo?								

Riserva riproduttiva mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale: Sì No In caso negativo specificare perchè: *

Continua Allegato 5.2

7. Dati dell'allevamento		
Allevamento:	Strutture:	Tipo di Barriera:
<input type="checkbox"/> Commerciale	<input type="checkbox"/> Voliere Dimensioni _____	<input type="checkbox"/> Sbarre di ferro
<input type="checkbox"/> Amatoriale	<input type="checkbox"/> Gabbie Dimensioni _____	<input type="checkbox"/> Rete metallica
<input type="checkbox"/> Circo/Mostra Faunistica viaggiante	<input type="checkbox"/> Recinto Dimensioni _____	<input type="checkbox"/> Fossato asciutto
<input type="checkbox"/> Acquario	<input type="checkbox"/> Terrario Dimensioni _____	<input type="checkbox"/> Fossato con acqua
<input type="checkbox"/> Giardino zoologico/Mostra faunistica permanente	<input type="checkbox"/> Nursery Dimensioni _____	<input type="checkbox"/> Vetro
<input type="checkbox"/> Centro di recupero	<input type="checkbox"/> Altro : _____	<input type="checkbox"/> Vetro blindato
<input type="checkbox"/> Altro _____		<input type="checkbox"/> Filo elettrificato
		<input type="checkbox"/> Altro _____
Alimentazione: _____		
Tipo fondo: _____		igiene: _____
Allevamento inserito in programmi di conservazione: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (Specificare quali) _____		
Altre specie presenti: _____		

Luogo e data

Firma

Allegato 5.3 - Modello per denuncia di decesso per esemplari selvatici o comunque privi di documentazione ai fini CITES, inclusi nell'Allegato A della CITES.

**Al Corpo Forestale dello Stato
Ufficio CITES**

OGGETTO: Denuncia di decesso di esemplari selvatici o comunque privi di documentazione ai fini CITES, inclusi nell'Allegato A della CITES.

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov _____ il _____
e residente nel Comune di _____ prov _____
in via _____ n° _____
telefono _____ fax _____ cell _____

DICHIARA

che presso il proprio allevamento sito nel Comune di _____
prov _____ in via _____ n° _____
sono deceduti i seguenti animali selvatici o comunque privi di documentazione ai fini CITES, inclusi nell'Allegato A della CITES:

Nome italiano	Nome scientifico	N° individui	Data del decesso

Il sottoscritto dichiara di essere / non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso del registro carico/scarico CITES per specie in Allegato A della CITES, ai sensi del DM 8 gennaio 2002. In caso affermativo, il sottoscritto dichiara di aggiornare tale registro entro 30 giorni dall'avvenuto decesso.

Luogo e data

Firma

Allegato 5.4 - Modello per denuncia di nascita in cattività di specie in Allegato B della CITES.

MODELLO SCT1/BIS – (Annesso 4)

Al Servizio CITES Territoriale di _____

OGGETTO: Denuncia di nascita in cattività (ex art. 8 bis della Legge 150/92 e smi) di esemplari di specie animali incluse nell' Allegato B del Reg. (CE) 338/97 e s.m.i. (da effettuarsi entro 10 gg. dalla nascita).

1. GENERALITA' DENUNCIANTE	2. DATI ALLEVAMENTO/SITO DETENZIONE
nome, cognome, luogo e data nascita, estremi doc. identità:	indirizzo sito di detenzione esemplari nati:
domicilio e recapito telefonico:	telefonofax:

3. DATI DELL'ESEMPLARE/DEGLI ESEMPLARI NATO/I (per esemplari di allegato B l'applicazione della marcatura è facoltativa)						
nr.	nome scientifico	nome comune	data nascita	sesso ¹	tipo marcatura ²	estremi marcatura ³
1						
2						
3						
4						
5						
6						

1) specificare M per maschio, F per femmina, I per indeterminato o non riconoscibile.
 2) specificare se microchip, anello inamovibile, altro (specificare) – nel caso in cui l'esemplare presenti più di un tipo di marcatura specificarli tutti
 3) specificare gli estremi identificativi della marcatura. In caso di necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche degli esemplari, i dati potranno essere comunicati entro 45 gg. dalla nascita dell'esemplare.

4. Dichiarazione conformità allevamento all'articolo 54 del reg. (CE) 865/2006 (riportare estremi data e protocollo di acquisizione Servizio CITES territoriale)	
<input type="checkbox"/> (SI)	data presentazione _____ estremi protocollo _____
<input type="checkbox"/> (NO)	non presentata

5. DATI RELATIVI AI RIPRODUTTORI (compilazione facoltativa previo inoltro dichiarazione conformità allevamento)	
<input type="checkbox"/>	licenza di importazione CITES (specificare numero, data e Stato che l'ha rilasciata):
<input type="checkbox"/>	certificato CITES c.d. comunitario (specificare numero, data e Stato che l'ha rilasciato):
<input type="checkbox"/>	marcatura dei riproduttori (tipo ed estremi):
<input type="checkbox"/>	altro (specificare):

Luogo e data: _____

firma³

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

4) La presente denuncia è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000.
 Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente denuncia è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato

**SCHEDA INFORMATIVA/DICHIARATIVA ANIMALI ALLEGATO "B" NATI IN CATTIVITA'
IN CONFORMITA' ALL'ART. 54 DEL REG. (CE) N. 865/2006**

1. DATI ALLEVATORE						
a) Nome e Cognome:.....			Telefono.....			
b) Indirizzo: Via			n.....		Provincia.....(.....)	
c) Nome allevamento			Telefono.....			
d) Indirizzo allevamento.....			Provincia.....(.....)			
2. DATI SULLE SPECIE						
	Nome comune	Nome scientifico	Numero maschi	Numero femmine	Numero Totale	Si riproduce nel mio allevamento
1						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
8						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
9						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10						Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. DICHIARAZIONI ARTICOLO 54 REG. (CE) N.865/2006						
a) I soggetti sono discendenti o derivano da discendenti nati in ambiente controllato e manipolato dall'uomo da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito i gameti in ambiente controllato: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
b) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
c) La riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova, gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a questi fini:						
i. Impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;						
ii. Disporre di animali confiscati in conformità dell'Art. 16, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 338/97;						
iii. Essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
d) La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
4. DATI DELL'ALLEVAMENTO						
Tipo di allevamento: Commerciale <input type="checkbox"/> , Amatoriale <input type="checkbox"/> , Circo/Mostra faunistica viaggiante <input type="checkbox"/> , Giardino Zoologico <input type="checkbox"/> Mostra faunistica permanente <input type="checkbox"/> , Centro recupero <input type="checkbox"/> , Altro <input type="checkbox"/> specificare:.....						
Tipo di struttura: Voliere <input type="checkbox"/> , Gabbia <input type="checkbox"/> , Recinto <input type="checkbox"/> , Terrario <input type="checkbox"/> , Nursery <input type="checkbox"/> , Altro <input type="checkbox"/> : specificare.....						
Dimensioni:..... Tipo di fondo:.....						
Alimentazione:.....						
Igiene:.....						
Allevamento inserito in programmi di conservazione: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> se si specificare quali:.....						

Luogo e data.....

firma.....

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell'articolo 36 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

Allegato 5.5 - Modello per dichiarazione di vendita o cessione ai fini CITES.

Ditta _____
Indirizzo _____
Tel _____

DICHIARAZIONE DI VENDITA O CESSIONE AI FINI CITES

A norma delle vigenti disposizioni di legge (Reg. CE 338/97 e smi), si dichiara che in data odierna si cede/cedono al Sig _____

CF _____

residente nel Comune di _____ prov _____

in via _____ n° _____

i seguenti esemplari di animali inclusi nella CITES, come di seguito riportato:

NOME COMUNE:	QUANTITA':
NOME SCIENTIFICO:	APPENDICE: FONTE:
PAESE D'ORIGINE:	PERMESSO IMPORTAZIONE (n° e data)
PAESE DI PROVENIENZA:	CERTIFICATO REEXPORT/ CITES (n° e data)
FATTURA D'ACQUISTO N°: Data: DITTA:	BOLLA DOGANALE IMPORT/DATA

Luogo e data

Il Titolare della Ditta

Allegato 5.6: Modello per la richiesta dei registri CITES.

Al Corpo Forestale dello Stato
Ufficio CITES

.....
.....

OGGETTO: richiesta registri carico/scarico ai fini CITES (DM 08.01.02).

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov _____ il _____

e residente nel Comune di _____ prov _____

in via _____ n° _____

telefono _____ fax _____ cell _____

in qualità di detentore di specie animali inserite nell'Allegato A/Allegato B (*cancellare la voce che non interessa*) nel Comune di _____ prov _____ in via _____ n° _____

CHIEDE

ai sensi del Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002, di disporre dei seguenti registri carico/scarico CITES (barrare con una croce la casella interessata):

- Registro CITES per la detenzione di specie in **Allegato A** della CITES;
- Registro CITES per la detenzione di specie in **Allegato B** della CITES.

In fede,

Luogo e data

Firma

ALLEGATO 6 – NORMATIVA

Allegato 6.1: Elenco normativa

NORMATIVA	DATA	GAZZETTA UFFICIALE	TITOLO	TEMA
Convenzione di Washington	3/3/1973		Firma della Convenzione di Washington	ESOTICI, SELVATICI
Legge 874/75	19/12/1975	G.U. n. 49 del 24 febbraio 1976	Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.	ESOTICI, SELVATICI
D.P.R. n. 448/76	13/3/1976	Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976	Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.	ESOTICI, SELVATICI
Legge n. 812/78	24/11/1978	Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 1978	Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.	ESOTICI, SELVATICI
Direttiva CE n. 409/79	2/4/1979	Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979	Direttiva "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici	ESOTICI, SELVATICI
Legge n. 503/1981	5/8/1981	G.U. n. 250 del 11 settembre 1981	Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 3626/82	3/12/1982	Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982	relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	ESOTICI, SELVATICI
Legge n. 42/83	25/1/1983	G.U. n. 48 del 18 febbraio 1983	Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 3418/83	28/11/1983	Gazzetta ufficiale n. L 344 del 07/12/1983	recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	ESOTICI, SELVATICI
D.M. del 31.12.1983	31/12/1983	G.U. n. 64 del 05.03.1984		
Rettifica Reg. CE n. 3418/83	3/3/1984	Gazzetta ufficiale n. L 062 del 03/03/1984		
Rettifica Reg. CE n. 3626/82	7/3/1984	Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/1984		
L.R. 6/2010	18/02/2010		Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici	ESOTICI
D.P.G.R. n. 11/R	28/11/12		Regolamento di attuazione della L.R. 6/2010	ESOTICI
Legge n. 394/91	6/12/1991	G.U. n. 292 del 13 dicembre 1991	Legge quadro sulle aree protette	SELVATICI
Legge 150/92 modif. Legge 59/93	7/2/1992	G.U. n. 44 del 22/02/1992	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	ESOTICI, SELVATICI
Legge n. 157/1992	11/2/1992	GU n. 46 del 25-2-1992	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	SELVATICI

Direttiva CE n. 43/92	21/5/1992	Gazzetta ufficiale n. L 206 del 22/07/1992	Direttiva "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	SELVATICI
L. 59/93	13/3/1993		art. 8, comma 1: obbligo denuncia nascita (anche di soggetti mutati o ibridi di prima generazione (F1), anche se un solo parente è iscritto nell'Appendice I o II negli All. A o B del reg. CE 2037/97 e successive modifiche.	ESOTICI, SELVATICI
D.P.C.M. del 22/11/1993	22/11/1993	G.U. n. 278 del 26/11/1993	Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili	SELVATICI
Legge n. 124/94	14/2/1994	G.U. n. 44 del 23 febbraio 1994	Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.	
D.M. 19/04/96	19/4/1996	G.U.R.I. n. 232 del 03/10/96	Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.	PERICOLOSI
Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.	4/9/1996	B.U. 25 settembre 1996, suppl. al n. 39	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	SELVATICI
Reg.CE n. 338/97	9/12/1996	G.U. n. L 061 del 03/03/1997	Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
Legge 15 marzo 1997, n. 59	15/3/1997	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997	Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa - vedi anche D.Lvo 112/98, D.L.vo 443/99, D.lvo 267/2000	TUTTI
D.P.C.M. del 21/03/1997	21/3/1997	G.U. n. 98 del 29/04/1997	Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	SELVATICI
Reg. CE n. 938/97	26/5/1997	Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/1997	modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE 939/97	26/5/1997	Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/1997	recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
D.P.R. n. 357/97	8/9/1997	G.U. n. 248 del 23/10/1997	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	SELVATICI
D.P.C.M. del 27/09/1997	27/9/1997	G.U. n. 254 del 30/10/1997	Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	SELVATICI
Rettifica Reg. CE 338/97	1/11/1997	Gazzetta ufficiale n. L 298 del 01/11/1997		ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE 2307/97	18/11/1997	G.U. n. 7 del 26/01/98	modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
D.L.vo 112/98	31/3/1998	Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59	
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112	31/3/1998	Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21-05-1998	"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"	TUTTI
Legge n. 426/98	9/12/1998	G.U. 291 del 14/12/98	Nuovi interventi in campo ambientale	SELVATICI

Legge n. 175/99	27/5/1999	Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1999	Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995	SELVATICI
Legge n. 403/99	14/10/1999	G.U. n. 262 del 8 novembre 1999	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.	SELVATICI
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 443	29/10/1999	Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30-11-1999	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.	TUTTI
D.M. del 03/04/2000	3/4/2000	G.U. n. 95 del 22/04/2000	Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE	SELVATICI
Criteri per il mantenimento di animali in circhi e mostre viaggianti	10/5/2000		Criteri per il mantenimento di animali in circhi e mostre viaggianti	ESOTICI, SELVATICI
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267	18/8/2000	Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-2000	Ripubblicazione del testo del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", corredato delle relative note.	TUTTI
Reg. CE 2724/2000	30/11/2000	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 320/1 del 18.12.2000	modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
D.M. 26/04/2001	26/4/2001	G.U. n. 111 del 15/05/2001	Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi.	PERICOLOSI
D. L.vo 275/01	18/5/2001	G.U. n. 159 del 11 luglio 2001	Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 1808/01	30/8/2001	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 250/1 del 19.9.2001	recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
Circolare Ministero Interni n. 13074 del 22/02/2002	22/2/2002			
Reg. CE n. 1497/2003	18/8/2003	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/3 del 27.8.2003	modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
Legge n. 189/04	29/7/2004	Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004	Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 252/05	14/2/2005	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43 del 15/02/2005	modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche	ESOTICI, SELVATICI
D. L.vo n. 73/05	21/3/2005	G.U. n. 100 del 2 maggio 2005	Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici	ESOTICI, SELVATICI

DM n. 176/2005	8/7/2005	G.U. n. 206 del 05/09/2005	Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.	ESOTICI, SELVATICI
Decisione CE n. 871/2005	18/7/2005	G.U.C.E. n. 345 del 08/12/2006	Conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici. Vedere anche Allegato.	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 1332/2005	9/8/2005	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215 del 19/08/2005	modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
Reg. CE n. 1739/2005	21/10/2005	G.U.U.E n. 279 del 22/10/2005	stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri	ESOTICI, SELVATICI
DM 31 /10/2005	31/10/2005	G.U. n. 264 del 12/11/2005	Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 , commi 3 e 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali	ESOTICI, SELVATICI
Decisione CE n. 830/2005	25/11/2005	G.U.U.E n. 311 del 26/11/2005	modifica della decisione 2003/322/CE relativa all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categori 1.	SELVATICI
Legge n. 66 del 06/02/2006	4/3/2006	G.U. n. 53 del 04/03/2006	adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996.	SELVATICI
Reg. CE n. 605/2006	19/4/2006	G.U.U.E n. 107 del 20/04/2006	modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche	ESOTICI, SELVATICI
Decreto Ministeriale 28 aprile 2006	28/4/2006	Gazzetta Ufficiale N. 193 del 20 Agosto 2006	Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia. Competenza in materia di maltrattamento animale.	ESOTICI, SELVATICI
REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006	4/5/2006	GUCE n. 166 del 19/06/2006	modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	ESOTICI, SELVATICI
DECRETO-LEGGE 16 agosto 2006, n.251	16/8/2006	G.U. n. 191 del 18 Agosto 2006	Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica	SELVATICI
REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA			REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE	SELVATICI
REGOLAMENTO (CE) N. 318/2008 DELLA COMMISSIONE	31/3/2008	GUCE n. 95 del 08/04/2008	modifica del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	TUTTI
REGOLAMENTO (CE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE	06/02/2012	39 del 11/02/2012	modifica del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	TUTTI
DM 5 ottobre 2010	05/10/2010	GU n. 58 del 11/03/2011	Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.	TUTTI
Regolamento UE 750/2013	29/07/2013	GU n. 212 del 07/08/2013	modifica del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	TUTTI

Allegato 6.2: Specie esenti dagli obblighi CITES

Gli esemplari di Uccelli, appartenenti alle specie indicate nell'Allegato, dotati di anello chiuso inamovibile non sono soggetti agli obblighi della CITES, ovvero non sono necessari certificati CITES comprovanti la provenienza e non devono esser indicati sul registro CITES, se in possesso. Se questi medesimi esemplari sono, invece, privi di marcatura individuale, allora si applica la medesima normativa prevista per le altre specie di Allegato A.

	Allegato X del Reg. CE 865/2006, art. 62, punto 1 (ex Allegato VIII del Reg. CE 1808/2001) <u>Se marcati</u> , No obbligo di denuncia e NO obbligo di indicazione sul registro	DM 5 ottobre 2010 (GU n. 58 del 11/03/2011) <u>Se marcati e denunciati</u> , NO obbligo di indicazione sul registro
Ordine: ANSERIFORMI <u>Famiglia: Anatidae</u>	<i>Anas laysanensis</i> <i>Anas querquedula</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> <i>Branta sandvicensis</i> <i>Oxyura leucocephala</i>	
Ordine: GALLIFORMI <u>Famiglia: Phasianidae</u>	<i>Catreus wallichi</i> <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> <i>Crossoptilon crossoptilon</i> <i>Crossoptilon mantchuricum</i> <i>Lophophorus impejanus</i> <i>Lophura edwardsi</i> <i>Lophura swinhoii</i> <i>Polyplectron emphanum</i> <i>Syrmaticus ellioti</i> <i>Syrmaticus humiae</i> <i>Syrmaticus mikado</i>	
Ordine: COLUMBIFORMI <u>Famiglia: Columbidae</u>	<i>Columba livia</i>	
Ordine: PSITTACIFORMI <u>Famiglia: Psittacidae</u>	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> <i>Psephotus dissimilis</i>	<i>Agapornis fischeri</i> <i>Agapornis personata</i> <i>Agapornis roseicollis</i> <i>Nandayus nenday</i> <i>Neophema elegans</i>
Ordine: PASSERIFORMI <u>Famiglia: Fringillidae</u>	<i>Carduelis cucullata</i>	
<u>Famiglia: Estrildidae</u>		<i>Padda oryzivora</i> <i>Poephila cincta</i>

Allegato 6.3: Elenco animali pericolosi.

DM 19.04.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione".

Allegato A: specie animali pericolose per le quali è vietata la detenzione.

Allegato B: specie animali di cui è consentito l'allevamento.

Classe MAMMALIA		
Ordine MARSUPIALIA		
Famiglia Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e Ratti Marsupiali
Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri
Ordine PRIMATES		
Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
Lemnidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltatori
Daubentonidae	tutti i generi tutte le specie	Aye-aye
Lorisidae	tutti i generi tutte le specie	Lorisini
Tarsiidae	tutti i generi tutte le specie	Tarsidi
Callitrichidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie orso
Cebidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Cercopithecidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Hylobatidae	tutti i generi tutte le specie	Gibboni
Pongidae	tutti i generi tutte le specie	Orango, Scimpanzé, Gorilla
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae	tutti i generi tutte le specie	Lupi, Volpi, sciacalli, coyote
Ursidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi
Procyonidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi lavatori
Aliuridae	tutti i generi tutte le specie	Panda
Mustelidae		
Genere Eira	tutte le specie	Tayra
Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Meles	tutte le specie	Tassi
Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Mydaus	tutte le specie	Tassi
Taxidea	tutte le specie	Tassi
Lutra	tutte le specie	Lontra
Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Aonyx	tutte le specie	Lontra
Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Hyaenidae	tutti i generi tutte le specie	Iene
Falidae	tutti i generi tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi tutte le specie	Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi tutte le specie	Cinghiali
Tayassuidae	tutti i generi tutte le specie	Pecari
Hippopotamidae	tutti i generi tutte le specie	Ippopotami
Cervidae	tutti i generi tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Bovidae	tutti i generi tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine RODENTIA		
Famiglia Hystricidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici
Erithizontidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici arborei
Hydrochoeridae	tutti i generi tutte le specie	Capibara
Dinomysidae	tutti i generi tutte le specie	Paracana
Dasyproctidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES		
Famiglia Bataguridae		
Genere Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae		
Genere Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
Macrocllemis	M. temminchi	Tartaruga alligatore
Ordine: Crocodylia;		
Famiglia: Crocodylidae;		
sottofamiglia: Crocodylinae;		
genere:	tutti i generi;	
specie:	tutte le specie;	
Sottofamiglia: Tomistominae;		
genere:	tutti i generi;	
specie:	tutte le specie;	
Famiglia: Alligatoridae;		
genere:	tutti i generi;	
specie:	tutte le specie;	
Famiglia: Gavialidae;		
genere:	tutti i generi;	
specie:	tutte le specie.	
Ordine SQUAMATA		
Famiglia Helodermatidae		
Genere Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae		
Genere Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia Erycidae		
Genere Python	P. reticulatus	Pitone reticolato
Eneates	E. harrisi	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Colubridae		
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi tutte le specie	Vipere
Crotalinae		

**NB: modificato dal DM 26.04.2001 –
cfr. Allegato seguente**

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2001

Modifiche dell’allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi.

(Pubblicato in G.U. n. 111 del 15.5.2001)

Art. 1.

Nell’allegato A del decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della sanità e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1996, la classificazione relativa all’ordine Crocodylia è sostituita dalla seguente:

ordine: Crocodylia;

 famiglia: Crocodylidae;

 sottofamiglia: Crocodylinae;

 genere: tutti i generi;

 specie: tutte le specie;

 sottofamiglia: Tomistominae;

 genere: tutti i generi;

 specie: tutte le specie;

 famiglia: Alligatoridae;

 genere: tutti i generi;

 specie: tutte le specie;

 famiglia: Gavialidae;

 genere: tutti i generi;

 specie: tutte le specie.

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

"Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali".

(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regola la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3. (Riconoscimento delle specie esotiche)

1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4. (Autorizzazione alla detenzione)

1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .

2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

4. L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Art. 5. (Disciplina della detenzione)

1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1, sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:
 - a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
 - b) confortevole area di riposo;
 - c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
 - d) non vicinanza con animali competitori;
 - e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
 - f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 6. (Autorizzazione all'allevamento e al commercio)

1. Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 7.
2. L'allevamento ai fini del commercio di animali di cui all'articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.
3. L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 14, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.

Art. 7. (Condizioni per l'allevamento e il commercio)

1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6.
2. L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9.
4. Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2.

5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8. (Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)

1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.

2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dai Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.

3. Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.

4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9. (Corsi di formazione)

1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.

2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:

- a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
- b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.

3. Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10. (Parchi faunistici)

1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, una relazione annuale contenente:

- a) il numero e le specie degli animali ospitati;
- b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienza e la destinazione;
- c) le nascite e le morti;
- d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
- e) le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.

2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.

Art. 11. (Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. I comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.

2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

3. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 12. (Recupero di animali esotici)

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 14, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 13. (Informazione ed educazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.

Art. 14. (Commissione regionale)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
 - a) il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;
 - b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
 - c) un rappresentante delle associazioni animaliste;
 - d) un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.
3. La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 6, comma 6.
4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 15. (Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici)

1. La Commissione di cui all'articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.

Art. 16. (Centro di Riferenza Regionale Animali Esotici)

1. Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di riferimento regionale Animali Esotici.
2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 17. (Divieti)

1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.

Art. 18. (Vigilanza)

1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.

2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
 - a) di carattere igienico-sanitario;
 - b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
 - c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

1. È istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20. (Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:
 - a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
 - b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 - c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
 - d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
 - e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
 - f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);
 - g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
 - h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
 - j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 21. (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 4;
- b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;
- d) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
- e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
- f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
- g) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 8;
- h) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3;
- j) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all'articolo 22.

2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Art. 22. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.

2. Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 23. (Norme transitorie)

1. I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l'obbligo di conseguire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 22, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 24. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Art. 25. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

Allegato 6.5: Regolamento di attuazione della LR 6/2010

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R.
Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010,
n. 6, in materia di animali esotici."**

REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962 del 28 novembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici."

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara* spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97.

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

2. Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a), sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 6/2010 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione.

2. Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalità previste al comma 1. La domanda di autorizzazione è, inoltre, corredata di:

- a) planimetria della sede;
b) descrizione delle strutture di detenzione;
c) attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.
3. La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1 lettera c) è autorizzata ai sensi del comma 1.
4. Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di:
a) planimetria della sede;
b) della descrizione delle strutture di detenzione;
c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010. 5.
6. Ai fini dell'attività di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della l.r. 6/2010, i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
7. La domanda di cui al comma 6 è corredata di:
a) planimetria della sede;
b) della descrizione delle strutture di detenzione;
c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.
8. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 6/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente.
9. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio.
10. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.
11. I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 4.

(Modalità per la detenzione, l'allevamento e il commercio)

1. Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.

Art. 5.

(Obbligo di registrazione)

1. I proprietari di allevamenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e di esercizi commerciali di animali esotici, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, come previsto dall'articolo 8 della l.r. 6/2010.
2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al

comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 6.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione, di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010, sono organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di riferimento regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

2. Per l'iscrizione ai corsi, gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

3. A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.

4. L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.

(Parchi faunistici)

1. I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della l.r. 6/2010, non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto già disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Art. 8.

(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. In ottemperanza all'articolo 11, comma 4 della l.r. 6/2010, le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 9.

(Commissione regionale)

1. La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla l.r. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di riferimento regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche.

2. I componenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 6/2010, sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti è effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati.

3. Il componente di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d) della l.r. 6/2010, è designato dal Corpo Forestale Regionale..

4. Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico – scientifico, il presidente della commissione può individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare.

5. La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.

6. Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.

Art. 10.

(Centro di riferimento regionale animali esotici)

1. Il Centro di Riferimento Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.) di cui all'articolo 16 della l.r. 6/2010, fornisce il supporto tecnico e scientifico alla Commissione regionale per assicurare la

corretta attuazione della legge.

2. Il C.R.AN.ES.:

a) assicura, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della riserva genetica degli animali esotici presenti nel territorio regionale ed in particolare per:

- 1) sviluppo di metodiche per l'identificazione delle specie esotiche e per la verifica del grado di parentela di animali nati in cattività;
- 2) sviluppo di metodiche per la determinazione del sesso di specie che non presentano dimorfismo sessuale;
- 3) sviluppo di metodiche per l'esecuzione di prelievi non invasivi di materiale biologico utili per l'esecuzioni di analisi genetiche;
- 4) sviluppo di metodiche per la determinazione di parametri per la valutazione del benessere animale di specie esotiche;
- 5) sviluppo di metodiche per la diagnosi di malattie degli animali esotici con particolare attenzione alle zoonosi;

b) collabora con la Commissione regionale animali esotici per l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla l.r. 6/2010;

c) promuove progetti di ricerca legati allo studio delle esigenze di mantenimento delle principali specie esotiche presenti in Piemonte e della compatibilità di tali esigenze con la detenzione in cattività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) individua, congiuntamente con il Presidente della Commissione regionale animali esotici e all'interno del proprio personale, il responsabile del C.R.AN.ES. in possesso dei requisiti curriculari e di esperienza professionale necessari per garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate.

4. Il responsabile del Centro:

- a) mantiene i rapporti con la Commissione regionale;
- b) opera trasversalmente occupandosi di individuare e coordinare le diverse strutture dell'Istituto che abbiano le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;
- c) promuove iniziative e progetti da sottoporre ad approvazione regionale.

5. Eventuali ulteriori modalità organizzative sono adottate dall'IZS di concerto con le strutture regionali competenti, sulla base di nuove esigenze di sviluppo dei compiti assegnati.

6. Per lo svolgimento delle attività del C.R.A.N.E.S. si fa fronte con lo stanziamento finanziario di cui all'articolo 25 della l.r. 6/2010.

Art. 11.

(Vigilanza)

1. La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, può avvalersi del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001 n. 2113 (Attività di vigilanza regionale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. Potenziamento del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria – NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente.

2. Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2010.

3. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della l.r.

6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.

Art. 12.

(Norma finale)

1. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle esigenze di adeguamento imposte dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 novembre 2012.

Roberto Cota

ALLEGATO A

(Artt. 2, 4 e 5)

LINEE GUIDA PER LA

DETTENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI

Sezione I – CONDIZIONI DI DETTENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI.

1) REQUISITI PER LA DETTENZIONE E L'ALLEVAMENTO DI UCCELLI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) **posizione:** la voliera deve essere sistemata in un luogo tranquillo, con due lati contigui riparati; le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;

b) **dimensioni:** le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo:

b1. per specie di piccole dimensioni (es: passeriformi): voliere di almeno 40x60x40h cm per due soggetti; 200 cm² in più di superficie del pavimento per ogni ulteriore soggetto;

b2. per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi, falconiformi): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un soggetto; 800 cm² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;

b3. per specie di grandi dimensioni (es: ciconiformi, gru): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=2 volte la lunghezza della specie, circa, per un soggetto; 1 m² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;

c) deve essere evitato il **sovraffollamento**, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;

d) **pavimento:** la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono appoggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;

e) per le specie acquatiche (es. anseriformi), deve essere presente uno **specchio d'acqua** di dimensioni adeguate, in cui sia assicurato un sufficiente ricambio idrico;

f) **tetto:** almeno una parte del tetto della voliera deve essere riparata dalle intemperie;

g) **rete:** metallica o in plastica, con maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;

h) **illuminazione:** agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

i) **aerazione e ventilazione:** devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

j) non devono essere presenti **sporgenze** o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;

k) i soggetti **aggressivi** o **in difficoltà** devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per ogni coppia deve essere presente un nido di dimensioni adeguate;

b) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno due posatoi, sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo;

c) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi e di muta del piumaggio;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie; si deve garantire la protezione dai disturbi del pubblico;

b) dimensioni: le voliere devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di distendere le ali. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali voliere per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;

d) rete: metallica o in plastica, con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;

e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;

h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno un posatoio;

b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Qualora le richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riferiscano a specie esotiche non abitualmente oggetto di detenzione e/o allevamento (es. specie gregarie), la Commissione regionale dovrà essere preventivamente sentita al fine del rilascio del preventivo parere di competenza in merito all'ammissibilità dell'istanza. In caso di accoglimento, la Commissione indicherà contestualmente le modalità di detenzione ritenute più idonee per la specie interessata.

Sezione II – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI.

La gestione dei mammiferi esotici commercializzati, allevati o detenuti a scopo amatoriale presenta numerose problematiche collegate alla grande variabilità delle esigenze comportamentali delle specie interessate.

1) REQUISITI PER LA DETENZIONE e L'ALLEVAMENTO DI MAMMIFERI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le strutture di detenzione devono essere situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; per le strutture sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere attuati opportuni interventi per proteggere gli animali dalle intemperie, allestendo un adeguato ricovero;

b) dimensioni: le strutture di detenzione devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della specie.

Di seguito vengono forniti dati indicativi relativi al ricovero di mammiferi di piccole dimensioni:

- spazio di almeno 1 metro cubo/soggetto per scoiattoli, cani della prateria e mustelidi di piccola taglia.

- spazi minori possono essere invece adottati per piccoli roditori quali degu, citelli e ricci africani;

- spazio superiore a 2 metri cubi/soggetto per specie particolarmente sensibili quali petauri della Tasmania.

Si raccomanda la permanenza degli animali anche al di fuori delle strutture di custodia.

Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano, si deve aumentare la superficie del pavimento del 20%. L'altezza delle gabbie deve, in ogni caso, consentire all'animale di tenersi in posizione eretta.

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;

d) pavimento: il pavimento dei box deve essere realizzato con materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono poggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile;

e) ricovero: gli animali detenuti in recinti all'aperto devono disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo;

f) rete: la rete delle gabbie o dei recinti deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;

g) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; per gli animali ricoverati all'interno, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

h) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

i) non devono essere presenti sporgenze o parti che possano nuocere all'animale;

j) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per ogni coppia deve essere presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate;

b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (tronchi d'albero, bagni di sabbia, etc.).

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le gabbie ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le gabbie sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;

b) dimensioni: le gabbie devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di muoversi comodamente. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali gabbie per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;

d) rete: metallica con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare

impigliato o di procurarsi lesioni;

e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/gabbia lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;

h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (rami, etc.).

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Sezione III – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO

DI RETTILI ESOTICI.

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro reale stato di benessere in quanto non è sempre possibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia indicare alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppiopondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Ogni anomalia legata allo stato sanitario dei soggetti ospitati va segnalata al medico veterinario.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, per le specie che ne hanno necessità le apposite lampade UVB.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, la presenza di più esemplari per stabulario è ammessa compatibilmente con le dimensioni dello stesso e con le esigenze delle singole specie.

2) REQUISITI SPECIFICI

2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere

mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

Le strutture dovranno essere provviste di adeguati nascondigli e di contenitori d'acqua anche per le specie terrestri.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a cinque volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA' :** non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA':** 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti)

2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari. Eventuali arricchimenti ambientali non devono comportare rischi di lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari a un terzo della lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde

- **UMIDITA':** 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnofis e anaconda).

ALLEGATO B

(Artt. 5 e 8)

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

Sezione I - PREMESSA

Le presenti linee guida, in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione Scientifica CITES, hanno lo scopo di regolamentare la detenzione e l'impiego di specie esotiche nei circhi e mostre itineranti a tutela della salute e del benessere animale nonché dell'incolumità delle persone.

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

- fornire indicazioni sulle corrette modalità di mantenimento di specie esotiche nei circhi e spettacoli viaggianti;

- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dei circhi e mostre viaggianti presso i Comuni piemontesi.

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfarne le esigenze etologiche;

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE:

Le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

3) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

3.1) IDONEITÀ PREFETTIZIA ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI

L'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;

- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.

- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;

- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

3.2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. L'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale e di seguito ai criteri, si fornisce un protocollo operativo (Sezione IV) e la scheda informativa (Sezione V) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

Sezione II - CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

1) CRITERIO 1: DENOMINAZIONE CIRCO.

Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Piemonte ovvero a qualsiasi attività svolta nel territorio regionale che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel territorio regionale; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e regionali al fine di un loro adeguato rispetto.

2) CRITERIO 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.

In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

3) CRITERIO 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e

trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

4) CRITERIO 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.

Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

5) CRITERIO 5: PERSONALE.

Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

6) CRITERIO 6: CITES.

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

7) CRITERIO 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

8) CRITERIO 8: PIANO ALIMENTARE.

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

9) CRITERIO 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale

rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

10) CRITERIO 10: REQUISITI STRUTTURE.

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

11) CRITERIO 11: PIANO DI PULIZIA.

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

12) CRITERIO 12: TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

13) CRITERIO 13: PIANO DI EMERGENZA.

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

14) CRITERIO 14: ESIBIZIONI.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

Sezione III – CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA.

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato

di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

1) ORIENTAMENTI GENERALI

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

2) REQUISITI MINIMI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI NEI CIRCHI E

MOSTRE ITINERANTI

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

2.1) ELEFANTI

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

2.1.1) Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

2.1.2) Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

2.1.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto

ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.2) GRANDI FELINI

2.2.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

2.2.2) Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

2.2.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

2.3) ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

2.3.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per

l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

2.3.2) Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

2.3.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

2.4) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

2.4.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

2.4.2) Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

2.4.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

2.5) ZEBRE

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

2.5.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.2) Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.3) Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

2.6) SCIMMIE: BABBUINI

2.6.1) Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.2) Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

2.7) SCIMMIE: CAPPUCINE

2.7.1) Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche,

funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.2) Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di

temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli. Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

2.8) RINOCERONTI

2.8.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.8.2) Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.9) IPPOPOTAMI

2.9.1) Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.9.2) Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

2.10) GIRAFFE

2.10.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

2.10.2) Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

2.11) FOCHE

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

2.12) RETTILI

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro

reale stato di benessere in quanto è praticamente impossibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia definire alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

2.12.1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Il personale di custodia addetto all'ispezione quotidiana dei terrari è tenuto a segnalare tempestivamente al veterinario di riferimento, ogni anomalia legata allo stato sanitario o comportamentale dei soggetti ospitati.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, soprattutto per le specie più esigenti le apposite lampade UV.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per stabulario.

2.12.2) REQUISITI SPECIFICI

2.12.2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: Coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.12.2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle

teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA'** : non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.12.2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA':** 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti).

2.12.2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari con arricchimenti ambientali atti ad evitare lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari alla metà della lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde

- **UMIDITA':** 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnofis e anaconda).

SEZIONE IV - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DI CIRCHI E

MOSTRE VIAGGIANTI

1) Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (**Allegato 11**), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

2) Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine

del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

3) Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.

4) Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5) Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

6) A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

7) Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 11) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.

8) Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

9) Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

10) L'utilizzo dei rettili nell'ambito di spettacoli circensi, deve essere improntato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale, in particolare deve essere evitato qualsiasi stress collegato al trasporto o sbalzi termici, i contenitori devono essere sufficientemente ampi e coibentati, l'esposizione al pubblico, sempre senza contatto diretto, deve avere una durata massima di 15 minuti e non deve comportare manipolazioni che siano lesive dell'incolumità dell'animale.

11) Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra

itinerante) per la quale è stata rilasciata l' idoneità.

Sezione V – **SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO.**

Al Comune di.....

Il sottoscritto.....

nato a.....provincia.....il.....

residente a.....provincia.....

codice fiscale.....

Legale rappresentante del Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....

Denominazione della Società.....

Sede legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura...

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale Qualifica Specie animale

Indicare un recapito telefonico di un referente

per gli animali.....

Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata

il.....dalla Prefettura di.....

Allego:

1) copia dell' autorizzazione;

2) n°..... planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:

- agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell' autorizzazione)
- agli animali non pericolosi.

3) Relazione descrittiva delle strutture;

4) Dichiarazione attestante le misure previste dalle Linee guida (Allegato 9) per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico) Numero di esemplari

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali

(D. L.vo 532/1992 e s.m.i. - Reg. CE n. 1/2005)

Specie trasportata Targa del veicolo Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....

Indirizzo.....

N° iscrizione Albo.....Provincia

Recapito telefonico.....

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" e mostre itineranti (Allegato 9) . In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data..... Firma del Legale Rappresentante

.....